



21.01.2020

Revisione del Codice civile (Successione d'impresе)

Sintesi dei risultati della
procedura di consultazione

Indice

1	In generale	4
2	Elenco dei partecipanti	4
3	Oggetto della procedura di consultazione	4
4	Considerazioni generali	5
4.1	Approvazione e rigetto in generale	5
4.2	Osservazioni di carattere generale	6
4.2.1	Osservazioni positive	6
4.2.2	Critiche	8
4.2.3	Osservazioni di vario genere	11
4.3	Osservazioni per tema	15
4.3.1	Attribuzione integrale dell'azienda a una persona	15
4.3.2	Dilazione dell'obbligo di collazione	20
4.3.3	Obbligo di fornire garanzie e di versare interessi	26
4.3.4	Valore dell'impresa in caso di liberalità fatta dall'ereditando in vita	29
4.3.5	Nessuna attribuzione di quote di minoranza in un'impresa con imputazione sulla porzione legittima	33
4.3.6	Necessità dell'accordo degli altri eredi per il conferimento in natura	35
4.3.7	Soppressione dei periti scelti dall'autorità per la stima dell'immobile	35
4.3.8	Il concetto di impresa nel diritto successorio	36
5	Osservazioni sui singoli articoli	39
5.1	Art. 218 cpv. 3	39
5.2	Art. 522a	39
5.3	Art. 616	40
5.4	Art. 617	41
5.5	Art. 618	43
5.6	Art. 619	43
5.7	Art. 620	45
5.8	Art. 628 cpv. 2	46
5.9	Art. 633	46
5.10	Art. 633a e 633b	47
6	Ulteriori aspetti da esaminare	48
7	Accesso ai pareri	49
	Allegato / Anhang / Annexe	50

Riassunto

La procedura di consultazione si è svolta dal 10 aprile al 30 agosto 2019. Hanno risposto 23 Cantoni, 5 partiti, 27 organizzazioni e altri partecipanti, per un totale di 55 pareri considerati nel presente rapporto.

La grande maggioranza dei partecipanti (21 Cantoni, 4 partiti e 20 organizzazioni) ha accolto con favore il progetto di revisione del Codice civile (Successione d'impresa). Solo un Cantone, un partito politico e un'organizzazione lo respingono. Un Cantone e sei organizzazioni non si sono pronunciati esplicitamente.

In generale, l'obiettivo di semplificare la trasmissione delle imprese per via successoria è stato largamente condiviso. Le misure proposte dovrebbero favorire la continuità delle imprese, – un aspetto accolto con favore –, offrire vantaggi in particolare alle imprese familiari e alle PMI, salvaguardare i rispettivi posti di lavoro e produrre effetti positivi per l'economia in generale.

Tra le misure proposte, hanno riscosso ampio consenso la possibilità di attribuire integralmente l'impresa a una sola persona, la possibilità per l'erede dell'impresa di ottenere dagli altri eredi una dilazione di pagamento e il diritto per i coeredi di rifiutare che la porzione legittima venga loro attribuita sotto forma di quota di minoranza di un'impresa. Essendo relativamente complessa, la questione del valore di imputazione dell'impresa nella successione è stata invece affrontata in svariati commenti.

L'obbligo per l'erede dell'impresa di fornire garanzie ai coeredi se gli sono state accordate dilazioni di pagamento è stato, per contro, oggetto di numerose critiche, poiché tale obbligo è considerato di forte intralcio all'applicazione pratica della disposizione sulla dilazione di pagamento. Da più parti è stata pure contestata la limitazione delle disposizioni proposte a determinate categorie di imprese (imprese individuali e società non quotate in borsa, ad eccezione delle società di pura gestione patrimoniale e delle imprese agricole).

Diversi partecipanti alla consultazione deplorano che gli aspetti fiscali, di primaria importanza in materia di successione delle imprese, non siano stati affrontati in quanto di competenza cantonale.

Infine, è stato rilevato che l'aumento della libertà di disporre dell'ereditando, dovuta alla riduzione delle porzioni legittime dei discendenti proposta dal Consiglio federale con il progetto di revisione del diritto successorio del 29 agosto 2018, costituisce la principale misura che favorisce la trasmissione delle imprese.

1 In generale

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione del Codice civile svizzero (Successione d'impresa) si è svolta dal 10 aprile al 30 agosto 2019¹. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell'economia, nonché altre organizzazioni interessate.

Hanno risposto 23 Cantoni, 5 partiti, 27 organizzazioni e altri partecipanti, per un totale di 55 pareri considerati nel presente rapporto². Quattro organizzazioni hanno espressamente rinunciato³ a prendere posizione.

2 Elenco dei partecipanti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e dei privati che hanno partecipato alla consultazione è riportato in allegato.

3 Oggetto della procedura di consultazione

Nel suo messaggio del 29 agosto 2018 concernente la revisione del Codice civile svizzero (Diritto successorio), il Consiglio federale aveva espresso la propria intenzione di presentare unavamprogetto volto a semplificare la trasmissione di imprese per via successoria⁴.

La procedura di consultazione riguarda dunque l'avamprogetto del Consiglio federale del 10 aprile 2019 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Successione d'impresa) e il relativo rapporto esplicativo. L'avamprogetto propone quattro misure cardine: in primo luogo, istituisce per gli eredi un diritto all'attribuzione integrale di un'impresa nell'ambito della divisione dell'eredità, qualora l'ereditando non abbia preso alcuna disposizione in merito. In tal modo si intende impedire soprattutto la frammentazione o addirittura la chiusura di un'impresa. In secondo luogo, l'avamprogetto introduce la possibilità per l'erede dell'impresa di ottenere dagli altri eredi una dilazione di pagamento, segnatamente per evitare gravi problemi di liquidità. In terzo luogo, stabilisce regole specifiche per calcolare il valore di imputazione dell'impresa, distinguendo tra elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa ed elementi patrimoniali non necessari all'esercizio dell'impresa, in modo da tenere conto del rischio d'impresa che l'erede si assume, senza però svantaggiare gli altri eredi per quanto riguarda i beni patrimoniali che si possono svincolare dall'impresa senza difficoltà. Infine, l'avamprogetto rafforza la tutela degli eredi legittimari, escludendo che la porzione legittima possa essere loro attribuita, contro la loro volontà, sotto forma di quota di minoranza di un'impresa su cui un altro erede esercita il controllo.

¹ L'avamprogetto e il rapporto esplicativo sono disponibili su: <http://www.ufg.admin.ch/> > Società > Progetti di legislazione in corso > Diritto ereditario > Procedura di consultazione concernente la successione d'impresa.

² I pareri sono disponibili su: <http://www.ufg.admin.ch/> > Società > Progetti di legislazione in corso > Diritto ereditario > Procedura di consultazione concernente la successione d'impresa > Prese di posizione della procedura di consultazione.

³ Associazione dei Comuni Svizzeri, Donne protestanti in Svizzera, Società svizzera di diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni, Unione delle città svizzere.

⁴ FF 2018 4901, in partic. pag. 4914.

4 Considerazioni generali

4.1 Approvazione e rigetto in generale

Una maggioranza molto ampia⁵ dei partecipanti alla consultazione è favorevole all'avamprogetto.

L'avamprogetto è sostenuto da 18 Cantoni⁶ e altri tre ne condividono gli obiettivi⁷. Solo un Cantone vi si oppone⁸, ritenendo che il trasferimento di patrimonio per via successoria costituisca una questione privata. Un altro Cantone non si pronuncia, non avendo osservazioni particolari da fare⁹.

Quattro partiti approvano l'avamprogetto¹⁰, mentre uno lo respinge¹¹.

Diciassette organizzazioni sono favorevoli all'avamprogetto¹², tre ne condividono l'impostazione di fondo¹³, mentre sei non si esprimono né sull'avamprogetto in generale né sul suo orientamento¹⁴. Solo un'organizzazione vi si oppone espressamente¹⁵.

Per la maggioranza dei partecipanti, le soluzioni proposte nell'avamprogetto consentiranno effettivamente di facilitare la trasmissione di imprese per via successoria e attenuare i problemi constatati¹⁶. Le misure previste sono giudicate coerenti, equilibrate, efficaci¹⁷, adeguate¹⁸ e necessarie¹⁹ – in particolare nel caso in cui la successione non sia stata preparata in anticipo, magari a causa del decesso improvviso o accidentale del titolare dell'impresa²⁰ –, o addirittura urgenti²¹.

Secondo gli oppositori dell'avamprogetto, le possibilità offerte dal diritto civile attuale garantiscono già, in linea di massima, un margine di manovra sufficiente per quanto concerne la successione d'impresa²². Inoltre, le misure proposte penalizzano unilateralmente gli eredi legittimari²³, ledono in maniera ingiustificata i diritti degli eredi²⁴ e genereranno contenziosi tra di loro²⁵.

⁵ AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 4; BS, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; GR, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SG, pag. 1; SO, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 1; UR, pag. 1; VD, pag. 1; ZG, pag. 2; ZH, pag. 1; PPD, pag. 1; PLR, pag. 1; PS, pag. 1; pvl, pag. 1; ANV, pag. 2; CP, pag. 2; Economiesuisse, pag. 1; EIT.swiss, pag. 1; FER, pag. 2; Forum PMI, pag. 1; FSN, pag. 2; GastroSuisse, pag. 2; HotellerieSuisse, pag. 2; JuCH, pag. 1; pharmaSuisse, pag. 1; Relève PME, pag. 1; SSIC, pag. 1; SFB, pag. 3; suissetec, pag. 1; Treuhand Suisse, pag. 1; UNIGE, pag. 1; USAM, pag. 2; USS, pag. 1.

⁶ AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 4; GE, pag. 1; GL, pag. 1; GR, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 1; UR, pag. 1; VD, pag. 1; ZG, pag. 2.

⁷ BS, pag. 1; NE, pag. 1; ZH, pag. 1.

⁸ BL, pag. 1.

⁹ FR, pag. 1.

¹⁰ PPD, pag. 1; PLR, pag. 1; PS, pag. 1; pvl, pag. 2.

¹¹ UDC, pag. 1.

¹² ANV, pag. 2; CP, pag. 2; Economiesuisse, pag. 1; EIT.swiss, pag. 1; FER, pag. 2; Forum PMI, pag. 1; GastroSuisse, pag. 2; HotellerieSuisse, pag. 2; JuCH, pag. 1; pharmaSuisse, pag. 1; Relève PME, pag. 1; SSIC, pag. 1; SFB, pag. 3; suissetec, pag. 1; UNIGE, pag. 1; USAM, pag. 2; USS, pag. 1.

¹³ EXPERTsuisse, pag. 1; FSN, pag. 2; Treuhand Suisse, pag. 1.

¹⁴ ASM, FSA, SGNV, SVgE, UNIL, UZH.

¹⁵ VPAG, pag. 1.

¹⁶ AG, pag. 1; AI, pag. 1; BE, pag. 3; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NW, pag. 1; SO, pag. 1; TI, pag. 1; VD, pag. 1; ZG, pag. 2; PPD, pag. 1; PLR, pag. 1; PS, pag. 1; pvl, pag. 1; ANV, pag. 2; CP, pag. 2; Economiesuisse, pag. 1; EIT.swiss, pag. 1; FER, pag. 2; Forum PMI, pag. 1; GastroSuisse, pag. 2; HotellerieSuisse, pag. 2; JuCH, pag. 1; pharmaSuisse, pag. 1; Relève PME, pag. 4; SGNV, pag. 1; SSIC, pag. 1; SFB, pag. 3; suissetec, pag. 1; Treuhand Suisse, pag. 1; UNIGE, pag. 1; USAM, pag. 2; USS, pag. 2.

¹⁷ SG, pag. 1; PS, pag. 1; USS, pag. 2.

¹⁸ AG, pag. 1; GL, pag. 1; SO, pag. 1; ZG, pag. 2; EIT.swiss, pag. 1.

¹⁹ GL, pag. 1; PLR, pag. 1; JuCH, pag. 3.

²⁰ CP, pag. 2; Relève PME, pag. 1.

²¹ SFB, pag. 2.

²² UDC, pag. 1.

²³ UDC, pag. 1; VPAG, pag. 2.

²⁴ BL, pag. 1.

²⁵ VPAG, pag. 2.

4.2 Osservazioni di carattere generale

Oltre al loro consenso o dissenso di base, numerosi partecipanti alla procedura di consultazione hanno fornito osservazioni di carattere generale sull'avamprogetto, che sono riportate sinteticamente qui di seguito, suddivise in osservazioni positive, critiche e osservazioni di vario genere.

4.2.1 Osservazioni positive

Gli elementi positivi rilevati sono i seguenti:

Trasmissione di imprese

- Il presente avamprogetto rappresenta un gradito complemento alle proposte del progetto di revisione del diritto successorio del 29 agosto 2018, volto ad accrescere la quota disponibile e dunque garantire una maggiore flessibilità nella trasmissione d'impresa dovuta alla morte del titolare dell'impresa (o in vista di tale eventualità). Esso riduce in misura sostanziale gli ostacoli o le difficoltà dovute al diritto attuale. Le misure proposte sono equilibrate, si limitano allo stretto necessario, vale a dire a norme concernenti in particolare l'attribuzione dell'impresa, le dilazioni di pagamento e il valore d'imputazione, sono ben formulate e si inseriscono perfettamente nella struttura del Codice civile. Il risultato va dunque approvato²⁶.
- Questa modifica consentirà di adeguare la legislazione in vigore alle problematiche attuali, garantendo nel contempo la continuità delle imprese interessate e, pertanto, di sostenere l'economia e salvaguardare i posti di lavoro in Svizzera. Le nuove norme, che si inseriscono nella revisione del diritto successorio, permetteranno di facilitare il rilevamento di un'impresa in presenza di eredi legittimari e di evitarne la liquidazione, in particolare nel caso di imprese costituite e gestite in coppia (coniugi, partner registrati o membri di una comunione domestica come i conviventi). Il coniuge o il partner registrato rimasto in vita vedrà così migliorata la propria situazione e, soprattutto se vi sono discendenti non comuni, potrà ottenere più facilmente l'impresa. Lo stesso vale per il convivente superstite istituito come erede o legatario nelle disposizioni a causa di morte del proprio partner²⁷.
- Le regole proposte migliorano nettamente la posizione dell'erede dell'impresa rispetto al diritto attuale²⁸.
- In particolare gli imprenditori devono avere la possibilità di evitare, mediante disposizioni idonee, che la loro impresa venga frammentata e che la sua continuità sia messa in pericolo da un decesso²⁹.
- La situazione giuridica attuale è insoddisfacente e può costituire un inutile ostacolo alla successione d'impresa e pertanto impedire di mantenere in attività un'azienda. Gli interessi degli eredi prevalgono su quelli dell'impresa, il che nuoce all'impiego e alla creazione di valore³⁰.

Società ed economia in generale

- Gli obiettivi cruciali della revisione sono una maggiore stabilità delle imprese e la salvaguardia di posti di lavoro, che producono effetti positivi diretti sulla crescita economica³¹.

²⁶ UNIGE, pag. 1.

²⁷ JuCH, pag. 1.

²⁸ EXPERTsuisse, pag. 7.

²⁹ pvl, pag. 1.

³⁰ SSIC, pag. 1; USAM, pag. 2.

³¹ BE, pag. 3.

- Le misure proposte offrono ai disponenti nuove possibilità per regolamentare la trasmissione della propria impresa nel modo più opportuno sotto il profilo gestionale³², il che avrà ripercussioni positive sulla crescita e sull'economia³³. Esse sono nell'interesse dell'economia in generale³⁴ come pure dell'economia locale³⁵.
- L'interesse generale, e cruciale, dei lavoratori a salvaguardare il proprio posto di lavoro come pure quello dell'economia giustificano la restrizione di alcuni diritti per determinate categorie di eredi³⁶.
- Le misure proposte consentono di concentrare maggiormente la proprietà di un'impresa nella mani di un solo successore, il che appare sensato da un punto di vista economico³⁷.
- Le misure previste evitano la frammentazione³⁸ o la chiusura di imprese³⁹ e contribuiscono alla loro stabilità⁴⁰ e alla loro sopravvivenza⁴¹. Tale sopravvivenza risulta più probabile se l'azienda è rilevata da un erede membro della famiglia⁴².

Posti di lavoro, imprese familiari e PMI

- Le misure proposte creano condizioni ottimali per le PMI⁴³, che rivestono un'importanza fondamentale per l'economia e vanno sostenute⁴⁴. Per le PMI occorrono regole particolari in materia di successione d'impresa⁴⁵.
- Le misure proposte consentono di salvaguardare i posti di lavoro generati dalle imprese⁴⁶.

Equilibri familiari

- L'avamprogetto si preoccupa di preservare l'uguaglianza tra gli eredi⁴⁷. Esso è riuscito a trovare un equilibrio tra gli interessi legati alla trasmissione e alla continuità delle imprese e quelli degli eredi legittimari⁴⁸.
- Un principio fondamentale del diritto successorio svizzero come la tutela degli eredi legittimari è rispettato grazie ai meccanismi di protezione previsti (obbligo di fornire garanzie e versare interessi)⁴⁹.
- Una limitazione del diritto alla porzione legittima è ragionevole e appropriata se si tratta della trasmissione di un'impresa all'interno della famiglia⁵⁰.

Osservazioni varie

- Le norme successorie devono porre l'accento sull'autonomia decisionale e la responsabilità individuale del disponente, che deve poter disporre dei propri beni con la massima libertà possibile⁵¹.

³² AI, pag. 1.

³³ AI, pag. 1.

³⁴ BS, pag. 1; TI, pag. 1.

³⁵ VD, pag. 1.

³⁶ PS, pag. 1.

³⁷ AI, pag. 1.

³⁸ AG, pag. 1; JU, pag. 1; Economiesuisse, pag. 2, suissetec, pag. 1.

³⁹ AG, pag. 1.

⁴⁰ LU, pag. 1.

⁴¹ GL, pag. 1.

⁴² PLR, pag. 1.

⁴³ GL, pag. 1.

⁴⁴ PLR, pag. 1; pvl, pag. 1.

⁴⁵ SO, pag. 1; CP, pag. 2; Relève PME, pag. 1.

⁴⁶ GL, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 1; TI, pag. 1; USS, pag. 2.

⁴⁷ Forum PMI, pag. 1.

⁴⁸ Economiesuisse, pag. 1; suissetec, pag. 1; USS, pag. 2.

⁴⁹ BE, pag. 3.

⁵⁰ NW, pag. 1.

⁵¹ pvl, pag. 1.

- L'avamprogetto appare equilibrato, in linea con lo stile del Codice civile, fortunatamente molto «leggibile» e relativamente omogeneo. Il fatto di tenere conto nella misura del possibile delle esigenze particolari di determinati tipi di successione risponde inoltre alle aspettative nei confronti di un diritto moderno e flessibile⁵².

4.2.2 Critiche

Gli elementi criticati sono i seguenti:

Trasmissione di imprese

- Le possibilità attualmente previste dal diritto civile in materia di trasmissione di imprese offrono già, in linea di massima, al disponente e agli eredi un margine di manovra sufficiente per pianificare una successione in maniera ragionevole e a lungo termine. Se una successione non comprende sufficienti mezzi ma una trasmissione dell'azienda all'interno della famiglia è comunque auspicata, è possibile trovare soluzioni consensuali ben prima del decesso, ad esempio sotto forma di donazione (mista), modalità di pagamento, dilazioni, valori ecc.⁵³.
- In pratica, la trasmissione di imprese può essere effettuata in tanti modi diversi. Le difficoltà sono minime se un'impresa è venduta al prezzo di mercato o se il suo valore non supera quello della porzione legittima dell'erede che la ottiene⁵⁴.
- Parecchie questioni importanti non sono regolamentate, il che impedisce proprio quella pianificazione certa auspicata dal rapporto esplicativo. La prima questione è quella del metodo per fissare il valore venale: si tratta di un aspetto cruciale sia per la divisione e la collazione, sia per la riduzione. La seconda questione è legata al campo di applicazione della nozione di impresa; in relazione a tale questione il testo delavamprogetto, per essere equo, dovrebbe contemplare una norma che sanzioni il trasferimento preferenziale di attivi del defunto, divenuti attivi aziendali ma non legati alla gestione dell'impresa. Per quanto riguarda la questione dell'attribuzione preferenziale, le norme proposte prevedono una soluzione «tutto o niente»: anche l'indivisione potrebbe però costituire un'opzione da tenere in considerazione per garantire la continuità dell'impresa, perlomeno come *modus vivendi*. Infine, al posto di eliminare la stima ufficiale dei fondi della successione, l'avamprogetto dovrebbe invece estendere tale stima alle imprese e consentire al disponente e al beneficiario dell'attribuzione dell'impresa di chiedere una tale stima mentre il disponente è ancora in vita. È proprio la stima, presumibilmente esatta in quanto ufficiale, che dovrebbe garantire all'imprenditore una pianificazione certa⁵⁵.

Società ed economia in generale

- Il rapporto esplicativo parte dal presupposto che spesso non sia possibile una trasmissione d'impresa in seno alla famiglia e che, in mancanza di liquidità all'interno dell'impresa o nell'ambito della successione, l'impresa debba essere liquidata per soddisfare le pretese degli altri eredi. Inoltre, parte dal principio che, a causa di queste presunte liquidazioni, sussista un interesse generale al mantenimento delle imprese in questione. La revisione si basa dunque su delle supposizioni; gli effetti positivi attesi per l'economia non sono provati⁵⁶.

⁵² UZH, pag. 1.

⁵³ UDC, pag. 1.

⁵⁴ UDC, pag. 1.

⁵⁵ UNIL, pag. 2.

⁵⁶ VPAG, pag. 2.

- La misura più efficace sia per la protezione degli eredi minoritari, sia per l'interesse dell'economia in generale di mantenere in attività l'impresa, sarebbe di attribuire al giudice la facoltà di vendere a terzi l'impresa o quote maggioritarie della stessa, anche senza che ciò sia richiesto nel quadro di una procedura di divisione ereditaria. Una tale possibilità tutelerebbe gli eredi legittimari e inoltre i posti di lavoro non andrebbero persi in caso di vendita⁵⁷.
- È previsto che il giudice proceda a una ponderazione degli interessi, in cui assumerebbe un ruolo di primo piano l'interesse macroeconomico alla continuità dell'impresa. Il giudice dovrebbe quindi, volente o nolente, commissionare una o più perizie. L'attitudine imprenditoriale di chi rileva l'impresa, la redditività futura dell'impresa e gli aspetti macroeconomici non rappresentano questioni giuridiche e quindi non spetta al giudice decidere in merito⁵⁸.
- Sarebbe auspicabile che il progetto stabilisse criteri più precisi per consentire una ponderazione tra i diritti degli eredi e l'interesse economico generale (p. es. numero minimo di posti di lavoro, fatturato annuo minimo ecc.). A tale scopo andrebbe valutata l'opportunità di emanare una nuova legge ad hoc⁵⁹.

Posti di lavoro, imprese familiari e PMI

- Possono appellarsi al giudice solo gli eredi interessati che dispongono dei mezzi finanziari necessari per anticipare le spese giudiziarie e per gli avvocati. Solo chi dispone di sufficienti liquidità può ricorrere alla giustizia, il che spesso non è il caso per le piccole imprese⁶⁰.

Equilibri familiari

- Le misure proposte penalizzano unilateralmente gli eredi legittimari, limitando i loro diritti successori o dilazionando l'ottenimento della porzione legittima. Esse comportano così una diseredazione legale parziale e una lesione alla libertà di proprietà. Le diseredazioni e le disparità di trattamento danno peraltro spesso adito a contenziosi in materia di successione⁶¹.
- Alcune delle misure previste penalizzano notevolmente gli eredi legittimari a vantaggio della sopravvivenza dell'impresa familiare e di chi la eredita, in particolare se si tratta del coniuge superstite⁶².
- L'avamprogetto si pone in contrasto con uno degli obiettivi essenziali del diritto successorio svizzero, ossia la salvaguardia della pace tra le generazioni. Le decisioni dei giudici scontenteranno sempre e comunque una delle parti, per cui le controversie si protrarranno per generazioni⁶³.
- Per ridurre al minimo il rischio di dissidi familiari e contenziosi tra eredi, occorre prestare grande attenzione al fatto che le disposizioni siano il più possibile chiare ed efficaci, limitate al loro reale scopo e ridotte all'essenziale. Si raccomanda pertanto una revisione completa e approfondita dell'avamprogetto e si auspica, inoltre, che esso venga riunito alla revisione in corso del diritto successorio e discusso in questo contesto⁶⁴.

⁵⁷ VPAG, pag. 2.

⁵⁸ VPAG, pag. 3.

⁵⁹ BS, pag. 1.

⁶⁰ VPAG, pag. 3.

⁶¹ UDC, pag. 1.

⁶² JuCH, pag. 3.

⁶³ VPAG, pag. 2.

⁶⁴ EXPERTsuisse, pag. 7.

Diritto fiscale

- È mediante la soppressione dell'imposta di successione che la trasmissione delle imprese deve essere favorita in maniera uniforme a livello svizzero: questa imposta danneggia l'economia, dato che grava inutilmente sulle PMI in caso di trasmissione per via successoria⁶⁵.
- La penalizzazione dei coeredi avrebbe potuto essere attenuata prevedendo altre misure a favore dell'erede dell'impresa, soprattutto a livello fiscale⁶⁶.

Rischio di contenziosi

- L'avamprogetto è troppo confuso e impreciso, ha in parte una portata troppo ampia e va oltre l'obiettivo prefissato. Esso aumenta inoltre il rischio di contenziosi tra gli eredi, che rappresentano un grave pericolo per la continuità di un'impresa⁶⁷.
- In Svizzera le procedure giudiziarie sono onerose, lunghe e inefficaci. Mentre una procedura è in corso, l'eredità rimane indivisa e non si può decidere sulle sorti dell'impresa. Dato che in questa fase nessuno vuole dirigere l'impresa o impegnarsi a suo favore visto l'esito incerto della procedura, ne risulta uno stallo che può protrarsi anche per diversi anni⁶⁸.

Osservazioni varie

- Le misure previste comportano un notevole rischio di abusi: diversi eredi potrebbero ad esempio chiedere di rilevare l'impresa per avvantaggiarsi finanziariamente a lungo termine sugli altri eredi, i cui diritti verrebbero limitati alla porzione legittima. L'avamprogetto crea quindi incentivi sbagliati e motivazioni indesiderate proprio per quanto riguarda il rilevamento di imprese «problematiche» o pressoché prive di mezzi. In certi casi, la vendita a terzi o la liquidazione dell'impresa potrebbe costituire la soluzione migliore non soltanto per gli eredi, ma anche per l'economia in generale⁶⁹.
- L'avamprogetto rappresenta un'ingerenza ingiustificata nella sfera privata. In base ai principi riconosciuti del diritto successorio svizzero, l'eredità è divisa tra gli eredi. L'articolo 607 capoverso 2 CC stabilisce che gli eredi legittimi e gli eredi istituiti possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione, salvo disposizione contraria. Secondo l'articolo 610 capoverso 1, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. La divisione richiede l'accordo unanime degli eredi; in altre parole, non vi può essere divisione senza che tutti gli eredi si siano accordati tra loro⁷⁰.
- Su diversi punti (art. 522a, 628 cpv. 2, 633a e 633b AP-CC), l'avamprogetto deve assolutamente essere coordinato con il diritto attualmente in vigore per evitare notevoli difficoltà a livello pratico⁷¹.
- Il fatto di disciplinare unicamente la successione d'impresa è per certi versi irritante, dato che esistono altre situazioni (p. es. lasciti di opere d'arte o di artisti, oggetti con cui per ragioni specifiche un coerede ha un legame particolare, ecc.) che potrebbero giustificare, soprattutto dopo la DTF 143 III 425, modalità di attribuzione particolari (p. es. una proprietà accessibile in sedia a rotelle, che dovrebbe essere attribuita secondo criteri analoghi a quelli dell'art. 612a CC). Sotto questo aspetto (buono e utile, ma molto puntuale), la revisione sembra più dettata da un lavoro di lobbying che interessata a una visione d'insieme.

⁶⁵ UDC, pag. 2.

⁶⁶ JuCH, pag. 3.

⁶⁷ EXPERTsuisse, pag. 7.

⁶⁸ VPAG, pag. 3.

⁶⁹ UDC, pag. 2.

⁷⁰ VPAG, pag. 2.

⁷¹ UNIL, pag. 2.

Nel quadro della seconda tappa della revisione del diritto successorio, sarà pertanto importante coordinare la successione d'impresa con il diritto successorio generale e procedere a una sistematizzazione⁷².

- Al contrario della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)⁷³, che concerne un ambito simile, nell'avamprogetto manca la menzione specifica dell'obiettivo prefissato o una definizione articolata del tema che precisi l'interesse pubblico perseguito⁷⁴.

4.2.3 Osservazioni di vario genere

Sono inoltre stati sottolineati gli aspetti di varia natura elencati qui di seguito:

Successione d'impresa

- L'aumento della libertà di disporre mediante una riduzione delle porzioni legittime dei discendenti, prevista dal progetto di revisione del Codice civile (Diritto successorio) del Consiglio federale del 29 agosto 2018, faciliterà la successione d'impresa sotto il profilo economico ed è accolta con favore da diversi partecipanti⁷⁵. Si tratta del miglioramento principale in quest'ambito⁷⁶: le porzioni legittime costituiscono infatti un ostacolo al buon esito di una successione d'impresa quando quest'ultima rappresenta gran parte del patrimonio del disponente⁷⁷.
- Le misure proposte con il presente avamprogetto hanno un'importanza minore ai fini della successione d'impresa rispetto alla riduzione delle porzioni legittime prevista dalla revisione del diritto successorio del 29 agosto 2018, e dunque le misure in questione non devono compromettere la suddetta revisione⁷⁸.
- Una successione è un processo complesso che va preparato, sia all'interno della famiglia come sia in seno al consiglio di amministrazione. Le imprese che durano nel tempo hanno un elemento in comune: sono ben organizzate e ricorrono sempre più a strumenti di gestione d'impresa (patti tra azionisti, carta della famiglia, contratti successori, convenzioni matrimoniali). Tali strumenti consentono alla generazione al timone di predisporre il passaggio di consegne e alla generazione più giovane di assumere progressivamente il comando. Per il buon esito della successione, occorre infatti essere pronti al cambio della guardia, sapere chi è coinvolto (soprattutto all'interno del consiglio di amministrazione), impostare e pianificare la successione (vendita o acquisto di azioni, durata dei mandati in seno al consiglio di amministrazione). È importante affrontare il problema per tempo e non sottovalutare le implicazioni psicologiche ed emotive della successione d'impresa, soprattutto nel caso di aziende familiari. Spesso la successione è anticipata dalla famiglia con l'aiuto del consiglio di amministrazione (composto da rappresentanti della famiglia e da membri indipendenti). In certi casi, i membri indipendenti possono esercitare un ruolo determinante e fornire più liberamente impulsi in tal senso: per questo motivo è importante prestare attenzione alla struttura e alla composizione del consiglio di amministrazione⁷⁹.
- Qualcuno ritiene che occorra privilegiare soluzioni convenzionali (contratti successori, patti tra gli azionisti che vincolano i membri della famiglia o che disciplinano la liquidazione,

⁷² UZH, pag. 1.

⁷³ RS 211.412.11

⁷⁴ BS, pag. 1.

⁷⁵ AI, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 1; pvl, pag. 2; EXPERTsuisse, pag. 2; GastroSuisse, pag. 2; SFB, pag. 2.

⁷⁶ UZH, pag. 3.

⁷⁷ PLR, pag. 1.

⁷⁸ EXPERTsuisse, pag. 2.

⁷⁹ CP, pag. 1.

accordi di ripartizione con relative regole di calcolo, ecc.) o strutturali (smembramento o scissione di un'impresa, costituzione di una fondazione aziendale, ecc.). Infatti, se da un lato le nuove disposizioni chiariscono bene i diritti delle persone interessate e gli interessi da tutelare, dall'altro esse potrebbero risultare difficilmente applicabili in assenza di misure adottate prima del decesso per pianificare la successione d'impresa (rischio di controversie giudiziarie lunghe e costose e di conflitti in seno alle famiglie). Sarebbe pertanto opportuno indicare almeno alcuni esempi di misure che possono essere adottate (contratto successorio, patto tra azionisti, ristrutturazione aziendale, costituzione di una fondazione aziendale o di un trust)⁸⁰.

- Le nuove norme non permetteranno di esimere il proprietario dell'azienda dal pianificare la successione e dall'adottare le disposizioni a causa di morte adeguate al caso specifico⁸¹. Sotto il profilo economico, una pianificazione attiva della successione d'impresa è infatti preferibile a una regolamentazione della questione da parte degli eredi dopo il decesso. Anche qualora le nuove norme dovessero contribuire a scongiurare la vendita dell'impresa, vi è comunque il rischio che contenziosi ritardino fortemente la divisione ereditaria, il che costituisce un problema per le aziende familiari e gli stessi eredi a causa dei costi e della perdita di tempo che ciò comporta⁸².
- Le imprese familiari possono essere molto diverse tra loro e assumere varie forme. Anche la trasmissione delle imprese può avvenire in vari modi e le questioni successorie da tenere in considerazione non assumono sempre la medesima importanza. Certe situazioni delicate possono essere evitate pianificando la successione per tempo, ancora prima della morte del titolare dell'azienda. Già allo stato attuale esistono diversi strumenti per prepararsi al meglio a questo scenario⁸³.

Società ed economia in generale

- La continuità delle imprese è essenziale per la società (p. es. mantenimento dei posti di lavoro) e per l'economia⁸⁴.
- L'interesse della collettività non è a priori preponderante rispetto a quello degli eredi e la salvaguardia di un'azienda non deve costituire la priorità principale. Lo Stato non dovrebbe influire sulla continuità di un'impresa, a meno che non si tratti di aziende di importanza sistemica (*too big to fail*). Inoltre, deve prevalere la responsabilità individuale dell'impresa. In quest'ottica, le modifiche al diritto successorio hanno un senso solo se la libertà di manovra non viene limitata: l'aumento di tale libertà è proprio l'obiettivo della revisione⁸⁵.

Posti di lavoro, imprese familiari e PMI

- Per le PMI (piccole e medie imprese) è importante regolamentare in modo chiaro la successione nonché garantire la loro sopravvivenza e la salvaguardia dei posti di lavoro⁸⁶.
- Nel quadro della divisione ereditaria, capita spesso che un'impresa venga smantellata a causa della spartizione del patrimonio aziendale. In questo contesto, la salvaguardia dei posti di lavoro nelle PMI riveste una grande importanza⁸⁷.
- Il diritto successorio assume una notevole rilevanza per le imprese familiari, specialmente per quanto riguarda la loro trasmissione e la relativa pianificazione. È dunque importante

⁸⁰ NE, pag. 1.

⁸¹ JuCH, pag. 3.

⁸² Economiesuisse, pag. 3.

⁸³ CP, pag. 1.

⁸⁴ SSIC, pag. 1; USAM, pag. 2.

⁸⁵ Treuhand Suisse, pag. 1.

⁸⁶ BS, pag. 1; pharmaSuisse, pag. 1.

⁸⁷ suissetec, pag. 1.

che le norme in materia siano le più chiare e precise possibili, soprattutto per evitare contenziosi giudiziari lunghi e onerosi⁸⁸. Bisogna evitare formulazioni imprecise e non lasciare margini di apprezzamento troppo ampi ai giudici, dato che ciò rende meno prevedibile la successione e dunque ne complica la pianificazione⁸⁹.

- I rischi più grandi per la maggior parte delle imprese familiari derivano dal divorzio e non dalla successione. Tali rischi e le relative ripercussioni sull'economia vengono sottaciuti⁹⁰.

Equilibri familiari

- È importante preservare, per quanto possibile, l'uguaglianza tra gli eredi⁹¹.
- Occorre tener conto della necessità tuttora esistente di tutelare gli obblighi di solidarietà all'interno della famiglia⁹².
- Le misure proposte intaccano i diritti dei coeredi che non rilevano l'impresa. Tuttavia, considerando che stabilisce un limite alla dilazione di pagamento per i versamenti compensatori (cinque anni al massimo, obbligo di fornire garanzie e versare interessi; art. 619 AP-CC) e consente di stabilire condizioni speciali in funzione del caso specifico (art. 619 cpv. 2 AP-CC), l'avamprogetto appare relativamente equilibrato⁹³.

Diritto fiscale

- È fondamentale che le nuove norme non comportino una riduzione del gettito fiscale⁹⁴.
- La questione fiscale può talvolta costituire un ostacolo per la successione d'impresa. Anche se le imposte di successione e sulle donazioni sono di competenza cantonale e non federale⁹⁵, a medio termine occorre prevedere degli sgravi fiscali, in particolare per le imprese familiari⁹⁶.
- Si deplora l'assenza di una riflessione di più ampio respiro sugli aspetti fiscali. In mancanza di una cornice fiscale appropriata, le modifiche proposte dal Consiglio federale non basteranno a risolvere i problemi che si presentano in caso di trasmissione dell'impresa a parenti meno stretti. Quale possibile soluzione, nel diritto federale si potrebbe istituire il principio di una parità di trattamento con i discendenti diretti in termini di imposta di successione se l'impresa è trasmessa a parenti meno stretti, lasciando liberi i Cantoni di stabilire il tasso applicabile. Riflessioni a tale proposito dovranno essere condotte anche in tutti i Cantoni⁹⁷.
- L'avamprogetto non si occupa delle conseguenze fiscali della successione d'impresa, in particolare sotto il profilo dell'imposta di successione. Per mantenere un'impresa di generazione in generazione, la questione delle imposte sia per l'imprenditore che per l'impresa è di importanza fondamentale. Nel rapporto esplicativo si afferma che nella maggior parte dei Cantoni i discendenti sono esonerati dalle imposte di successione e sulle donazioni. Siccome l'erede dell'impresa non è sempre un discendente e l'imposta di successione è di competenza cantonale, questa problematica va affrontata in maniera prioritaria. Se gli eredi sono dei nipoti e uno di essi deve concedere una dilazione di pagamento di cinque

⁸⁸ FSN, pag. 2.

⁸⁹ VPAG, pag. 1.

⁹⁰ VPAG, pag. 4.

⁹¹ PPD, pag. 1; pvl, pag. 2.

⁹² UR, pag. 1.

⁹³ VD, pag. 1.

⁹⁴ PS, pag. 1.

⁹⁵ NE, pag. 2.

⁹⁶ USAM, pag. 2.

⁹⁷ CP, pag. 4; Relève PME, pag. 4.

anni agli altri, quali sono le conseguenze a livello fiscale? In un caso del genere, quando è dovuta l'imposta di successione e con quali mezzi va pagata?^{98?}

- A livello fiscale si presenta un'occasione da non perdere, a maggior ragione perché, sul piano giuridico, non sembrerebbe necessario modificare la Costituzione. L'articolo 122 Cost. attribuisce infatti alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile e la autorizza ad agire su questa base quando l'applicazione del diritto civile diventa impossibile o eccessivamente complessa, ad esempio nel caso in cui delle disposizioni cantonali limitano eccessivamente delle norme del diritto civile federale o le svuotano del loro significato. Il Parlamento si è già avvalso di questa facoltà in occasione dell'approvazione dell'articolo 103 della legge federale del 3 ottobre 2003⁹⁹ sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione, LFus). Il suddetto articolo costituisce una norma federale di applicazione diretta, che non necessita di alcuna concretizzazione da parte del diritto cantonale. Essa esclude la riscossione di tasse di mutazione cantonali e comunali in caso di ristrutturazioni ai sensi della legislazione fiscale. In questo modo, un'imposta indiretta su una transazione di diritto privato – la tassa di mutazione o la tassa di registro gravante sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà immobiliare – è stata soppressa da una legge federale pergarantire la neutralità fiscale delle ristrutturazioni, ossia uno degli obiettivi principali della LFus. Il diritto federale può dunque limitare o vietare anche altre imposte indirette cantonali sulle transazioni di diritto privato, come ad esempio l'imposta di successione o l'imposta sulle donazioni¹⁰⁰.
- Occorre valutare l'opportunità di procedere a degli adeguamenti del diritto fiscale cantonale alla luce delle modifiche del diritto federale¹⁰¹.
- Si deplora l'assenza di un dibattito sul trattamento fiscale delle trasmissioni di imprese a persone non privilegiate fiscalmente e del loro status in caso di fallimento della trasmissione. Questo tema merita una discussione approfondita proprio perché riguarda la sovranità fiscale cantonale¹⁰².
- La trasmissione di un'impresa per via successoria a un fratello o a una sorella, a un partner non sposato o a un terzo (p. es. un collaboratore di lunga data) è spesso impossibile a causa degli oneri fiscali a cui i diretti interessati dovrebbero far fronte. L'esperienza mostra che la trasmissione classica all'interno di una famiglia, ossia ai discendenti, è in diminuzione. Se manca un discendente desideroso di rilevare l'impresa o se il disponente non ha discendenti, anche in futuro l'onere fiscale gravante sull'erede dell'impresa in caso di trasferimento gratuito della stessa costituirà la causa principale di fallimento delle trasmissioni. Anche se le misure proposte dovessero ridurre il carico dei diritti successori e quindi aumentare i margini di manovra sotto il profilo finanziario, non è dimostrato con certezza che ciò semplificherà in misura sostanziale la successione d'impresa. Sarebbe pertanto opportuno cogliere la revisione in corso come un'occasione per affrontare il tema degli ostacoli fiscali alla trasmissione delle imprese, perché altrimenti vi è il rischio che le misure proposte producano effetti solo in un numero ristretto di casi e consentano di raggiungere solo in parte l'obiettivo perseguito, ossia la salvaguardia dei posti di lavoro. Bisognerebbe valutare se e come creare i presupposti a livello federale per agevolare la trasmissione di imprese a persone non privilegiate a livello fiscale¹⁰³.

⁹⁸ VPAG, pag. 4.

⁹⁹ RS 221.301

¹⁰⁰ Relève PME, pag. 4.

¹⁰¹ NE, pag. 2; TI, pag. 1.

¹⁰² FSN, pag. 2.

¹⁰³ FSN, pag. 3.

Osservazioni varie

- Le statistiche menzionate nel rapporto esplicativo, in base alle quali per circa 3400 imprese all'anno potrebbero insorgere problemi di finanziamento a causa delle norme successorie, non indicano né in quanti casi tali norme determinano effettivamente problemi di questo tipo, né quante successioni d'impresa falliscono a causa di queste ultime. Per poter ponderare l'efficacia e la necessità delle misure proposte, sarebbe opportuno condurre uno studio approfondito, in particolare per stabilire statisticamente il numero di successioni fallite a causa delle norme successorie e le ragioni precise di tali fallimenti. Ciò consentirebbe inoltre di valutare se i principali ostacoli alla successione d'impresa derivano dal diritto successorio o piuttosto da altri fattori di natura fiscale (ripercussioni)¹⁰⁴.
- Numerose nozioni e condizioni dovranno essere precisate dalla giurisprudenza¹⁰⁵.
- Ci si chiede se e in che misura la redistribuzione delle ricchezze è stata presa in considerazione nel quadro del progetto di revisione. Il 2 per cento della popolazione mondiale dispone di oltre il 50 per cento del patrimonio mondiale. Alcune famiglie conservano da oltre sei secoli le loro ingenti sostanze e dunque anche il loro elevato rango sociale. Patrimoni e debiti si trasmettono di generazione in generazione, impedendo che le persone possano beneficiare di pari opportunità. Si sollecita quindi un'analisi globale di tali effetti. La redistribuzione delle ricchezze fa parte di una visione della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)¹⁰⁶.
- Le tre revisioni del diritto successorio previste devono essere coordinate con cura. Un'entrata in vigore a tappe pone problemi di diritto transitorio. Si può tuttavia partire dal presupposto che le regole in materia previste dall'articolo 15 titolo finale CC si sono in linea generale dimostrate valide: esse danno la priorità al nuovo diritto quale «miglior diritto». In presenza di disposizioni che limitano la porzione legittima di un erede, sarà inevitabile procedere per interpretazione al fine di stabilire se l'intenzione del disponente era di limitare al minimo possibile la parte da devolvere all'erede in questione o se occorre applicare la porzione legittima in vigore al momento della redazione della disposizione¹⁰⁷.

4.3 Osservazioni per tema

4.3.1 Attribuzione integrale dell'azienda a una persona

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi in merito alla questione specifica dell'attribuzione integrale dell'impresa ha accolto con favore la misura¹⁰⁸. Due partecipanti si sono opposti¹⁰⁹.

Molti partecipanti hanno formulato osservazioni.

Osservazioni positive

- L'introduzione di un diritto all'attribuzione integrale di un'impresa oppure di quote sociali o di diritti societari dovrebbe portare a un netto miglioramento nella successione delle imprese¹¹⁰.

¹⁰⁴ FSN, pag. 2.

¹⁰⁵ JuCH, pag. 3.

¹⁰⁶ SVgE, pag. 2.

¹⁰⁷ UZH, pag. 3.

¹⁰⁸ AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; GL, pag. 1; LU, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SO, pag. 2; PPD, pag. 1; PLR, pag. 1; pvl, pag. 2; ANV, pag. 2; CP, pag. 2; Economiesuisse, pag. 2; EIT.swiss, pag. 1; FER, pag. 1; Forum PMI, pag. 1; GastroSuisse, pag. 2; HotellerieSuisse, pag. 2; Relève PME, pag. 2; pharmaSuisse, pag. 1; SSIC, pag. 1; SFB, pag. 3; suis-setec, pag. 1; SGNV, pag. 1; UNIGE, pag. 2; USAM, pag. 2; USS, pag. 2.

¹⁰⁹ UDC, pag. 1; VPAG, pag. 2.

¹¹⁰ PPD, pag. 1.

- Il diritto di un erede di chiedere l'attribuzione integrale di un'impresa e l'attribuzione da parte del giudice se diversi eredi la rivendicano, eliminano un ostacolo del diritto vigente all'attuazione di un'attribuzione integrale¹¹¹.
- Alla luce dell'obiettivo perseguito, ossia garantire la continuazione di un'impresa, pare giustificato che un erede possa chiedere l'attribuzione integrale, anche se questa norma può corrispondere a una diseredazione parziale¹¹².
- Il diritto attuale offre poche possibilità e la situazione è insoddisfacente. La proposta del Consiglio federale va nella giusta direzione¹¹³.
- Questa novità facilita molto la continuità dell'impresa dopo il decesso del disponente. Da un lato, impedisce una conduzione condivisa dell'impresa da parte di più eredi, soluzione che spesso comporta dei problemi; dall'altro, consente a un giudice indipendente di decidere quale erede è il più idoneo a dirigere l'impresa¹¹⁴.
- Questa misura avrà innegabilmente il vantaggio di facilitare il governo delle imprese concentrandolo nelle mani di un unico erede che dovrà essere, ad esempio, il più idoneo a questo compito¹¹⁵.
- Esiste un interesse alla trasmissione dell'impresa e al suo mantenimento. Ciò implica spesso anche che, per garantirne la continuità, deve essere possibile prendere decisioni rapide riguardo al proseguimento dell'esercizio dell'impresa¹¹⁶.
- A seconda della fattispecie, l'attribuzione potrà certo avvenire a discapito degli altri eredi, ma permetterà anche di evitare conflitti di successione che portano spesso a una cattiva gestione degli affari e riducono il margine di manovra dell'impresa a causa dei dissensi che gli eredi in disaccordo devono fronteggiare¹¹⁷.
- Separare il conflitto legato alla successione dalla gestione imprenditoriale consentirà un governo efficiente con effetti positivi sulla salute economica delle imprese interessate, favorendo il mantenimento di centinaia o anche migliaia di posti di lavoro¹¹⁸.
- Meccanismi simili sono già contemplati da alcuni ordinamenti giuridici di Stati vicini, come ad esempio la Francia, e hanno già permesso di garantire una buona gestione delle imprese al momento della successione¹¹⁹.
- Molte trasmissioni di PMI funzionano: l'integrazione continua di un potenziale successore idoneo a condurre l'impresa fa parte di un'attività imprenditoriale fruttuosa. Le disposizioni dell'avamprogetto relative alla collazione sono molto appropriate in tal senso¹²⁰.
- Tenuto conto del numero di imprese gestite dai due membri della coppia (coniugi, partner in unione domestica registrata o in una comunione domestica quale il concubinato), la possibilità di un'attribuzione integrale permetterà di tutelare il superstite, che potrà vedersi attribuire l'impresa comune¹²¹.
- In considerazione della recente giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle competenze del giudice in materia di divisione successoria (DTF 143 III 425), l'assenza di una

¹¹¹ BE, pag. 2.

¹¹² SO, pag. 2.

¹¹³ CP, pag. 2; Relève PME, pag. 2.

¹¹⁴ HotellerieSuisse, pag. 2.

¹¹⁵ FER, pag. 1.

¹¹⁶ CP, pag. 2; Relève PME, pag. 2.

¹¹⁷ FER, pag. 1.

¹¹⁸ FER, pag. 1.

¹¹⁹ FER, pag. 2.

¹²⁰ UZH, pag. 2.

¹²¹ JuCH, pag. 2.

norma chiara che permetta al giudice di attribuire l'impresa a uno degli eredi costituisce uno svantaggio importante in materia di successione d'impresa. La scelta tra la vendita o il sorteggio non può in effetti essere considerata adeguata. E anche se si può immaginare che il titolare di un'impresa o chi detiene i diritti che ne conferiscono il controllo avrà nella maggior parte dei casi pianificato la propria successione, non sempre ciò sarà il caso. L'introduzione di una norma che permetta di attribuire l'impresa e o i diritti che ne conferiscono il controllo all'erede che ne fa richiesta viene pertanto accolta con favore¹²².

Critiche

- Non è chiaro perché l'erede che riprende l'impresa dovrebbe godere di un diritto di attribuzione se detiene già il controllo dell'impresa prima dell'apertura della successione e ora desidera estromettere gli altri eredi. È opportuno limitarsi al caso dell'acquisizione del controllo dell'impresa¹²³.
- Se un solo erede è nella posizione di acquisire il controllo, il criterio dell'idoneità a dirigere l'impresa non ha alcun valore secondo l'avamprogetto. È dubbio che questo favorisca in tutti i casi lo scopo perseguito, ovvero il proseguimento dell'impresa. Sarebbe opportuno che il progetto attribuisse maggiore importanza all'idoneità a dirigere un'impresa¹²⁴.
- Nei casi in cui il giudice dovrà scegliere l'erede che sembra più idoneo a dirigere l'impresa, il tempo necessario per la decisione e la mancanza di indicazioni in proposito lasciano leggermente perplessi¹²⁵.
- L'attribuzione di un'impresa, di quote sociali o di diritti societari da parte del giudice a più eredi dovrebbe essere possibile anche nel caso in cui diversi coeredi erano già soci del disponente (con quote uguali o meno) quando questi era ancora in vita. Se il disponente deteneva ad esempio il 60 per cento dell'impresa e due dei suoi discendenti ognuno il 20 per cento, non c'è un motivo imperativo che giustifichi che un giudice non possa attribuire a ciascuno di loro il 30 per cento. In casi simili, si presume che la volontà del disponente fosse la partecipazione congiunta di diversi discendenti, se il defunto aveva già reso soci i suoi discendenti quando era in vita; la sua decisione può infatti essere stata dettata da motivi anch'essi legati all'interesse dell'impresa, come ad esempio approfittare delle competenze differenti e complementari dei coeredi¹²⁶.
- Il criterio dell'idoneità a dirigere l'impresa è troppo vago e indefinito, in particolare in considerazione delle importanti ripercussioni finanziarie e pratiche della norma. Si raccomanda di precisare nella legge i criteri in base ai quali il giudice dovrà decidere la questione dell'idoneità. Oltre che della funzione e dei compiti dell'erede all'interno dell'impresa prima del decesso del disponente o al momento della divisione, si dovrebbe tenere conto anche delle conoscenze del settore e dell'esperienza di direzione. La legge potrebbe anche disporre che un erede che fa già parte del consiglio di amministrazione dell'impresa o che svolge già una funzione dirigenziale al suo interno benefici di un diritto preferenziale all'attribuzione¹²⁷.
- La definizione ampia di erede più idoneo a dirigere l'impresa dovrà necessariamente essere precisata a livello di giurisprudenza. Va tuttavia rilevato che, contrariamente a quanto previsto dalla LDFR, l'avamprogetto non contempla né l'obbligo da parte dell'erede di gestire personalmente l'impresa da lui ripresa, né un diritto all'utile in caso di ulteriore vendita

¹²² UNIGE, pag. 2.

¹²³ pvl, pag. 3.

¹²⁴ SO, pag. 2.

¹²⁵ TI, pag. 2.

¹²⁶ EXPERTsuisse, pag. 2.

¹²⁷ EXPERTsuisse, pag. 3.

a terzi. Si crea così una disparità di trattamento tra gli eredi legittimari, con un rischio di abuso ancora più elevato se si considera che il motivo principale per cui un'impresa non rimane all'interno della famiglia è, nella maggioranza dei casi, la mancanza di interesse da parte dei figli¹²⁸.

- Una delle grandi difficoltà in caso di successione consiste nel fatto che l'impresa è detenuta dalla comunità ereditaria fino alla divisione, a meno che non sia stata l'oggetto di una liberalità tra vivi. Se il defunto non ha designato un esecutore testamentario, diventa così in pratica inevitabile ricorrere a meccanismi come la nomina di un amministratore ufficiale, che deve limitarsi a una gestione conservativa, o di un rappresentante della comunione ereditaria. La procedura può durare diversi anni fino alla divisione. Questa fase di transizione può pregiudicare la salute finanziaria dell'impresa, segnatamente in termini di investimenti e di crescita. Il semplice fatto di stimare il valore dell'impresa al momento della divisione costituisce così già un vantaggio per l'erede che beneficia dell'attribuzione. Sarebbe dunque opportuno prevedere delle limitazioni, come pure una partecipazione al plusvalore limitata nel tempo¹²⁹.
- Il modo di procedere nell'immediato, ad esempio tramite misure di sicurezza, non è disciplinato nel caso in cui diversi eredi chiedano l'attribuzione di quote sociali o di diritti societari di un'impresa rimasta senza direzione. Dal momento del decesso del disponente all'adozione di una decisione definitiva possono intercorrere diversi anni. Il mantenimento in esercizio dell'impresa non deve essere compromesso e deve inoltre essere garantita una direzione competente a titolo preventivo per il lasso di tempo che precede la decisione. Si raccomanda di completare l'articolo 554 CC (amministrazione d'ufficio) per permettere di nominare un amministratore nel caso un'impresa rimanga priva di direzione o di organi direttivi¹³⁰.
- Quando le condizioni sono soddisfatte, l'erede che invoca il suo diritto a un'attribuzione preferenziale ed è il solo a farne richiesta otterrà l'impresa, anche se non è idoneo a dirigerla. Spesso, questa situazione non si concilierà con lo scopo della revisione, ovvero tutelare l'interesse dell'economia in generale e preservare posti di lavoro, in particolare quando l'impresa potrebbe facilmente essere venduta a una terza persona competente, ad esempio a uno dei suoi quadri. Si favorisce così la trasmissione in seno al gruppo degli eredi a discapito dell'interesse della stessa impresa e dell'economia in generale. Occorre domandarsi se questa questione non debba essere rivalutata e la proposta leggermente modificata. Forse sarebbe preferibile introdurre un requisito di idoneità anche nell'ipotesi dell'articolo 617 capoverso 1 numero 1 AP-CC, fatti salvi i casi in cui l'ereditando abbia stabilito una norma di divisione¹³¹.
- Per quando riguarda l'attribuzione da parte del giudice, viene menzionato (per porre termine alle illusioni) che una procedura giudiziaria di questo tipo significherà in molti casi la fine dell'impresa¹³².
- Le ragioni per cui l'attribuzione di aziende agricole come prevista dal diritto fondiario rurale (art. 9 LDFR) funziona non possono essere applicate tali e quali alle imprese di altri settori¹³³.
- Quando è stata trascurata una transizione continua a capo dell'impresa, i problemi sono praticamente inevitabili. Se per giunta esiste un conflitto tra gli eredi che chiama in causa

¹²⁸ JuCH, pag. 2.

¹²⁹ JuCH, pag. 2.

¹³⁰ SGNV annexe, pag. 2.

¹³¹ UNIGE, pag. 2.

¹³² UZH, pag. 2.

¹³³ UZH, pag. 2.

degli avvocati e un giudice, la successione dell'impresa è probabilmente destinata a fallire, senza che questo debba essere per forza imputato alla legge¹³⁴.

- Con le soluzioni dell'avamprogetto, la battaglia giudiziaria sarà spostata dalle norme di diritto materiale alle misure provvisorie. In pratica, in simili casi la domanda che sorge è spesso: come deve agire un eventuale esecutore testamentario (o anche un amministratore o un rappresentante della successione) nel quadro delle sue competenze? L'utilizzo anticipato di beni della successione da parte di un coerede è di regola vista con scetticismo, se non addirittura rifiutato. Nel frattempo la gestione sarà affidata a una persona già coinvolta nell'impresa oppure a un erede «idoneo» a questo compito, così da garantire e rendere possibile la continuità dell'attività imprenditoriale¹³⁵.
- Occorre essere consci del fatto che le disposizioni testamentarie relative alla divisione (a volte prese molto tempo prima) non risolvono tutte le difficoltà. Esse possono essere impugnate e dare luogo a vertenze nel caso in cui il disponente le abbia redatte in un momento in cui la situazione era differente, se ha scelto una soluzione di fatto inappropriata sotto l'influsso di un vizio di consenso oppure se esistono rivalità o se più eredi ambiscono a rilevare l'impresa¹³⁶.
- In considerazione delle violazioni previste dei diritti degli eredi legittimari, sarebbe opportuno prevedere nella legge, in maniera appropriata, misure volte a impedire comportamenti abusivi da parte dell'erede che riprende l'impresa¹³⁷.

Osservazioni varie

- È importante che l'attribuzione da parte del giudice sia vincolata da requisiti supplementari. Non devono essere pertinenti unicamente le conoscenze specifiche e l'esperienza, ovvero le qualità personali degli eredi, ma occorre anche considerare ciò che è meglio per l'impresa interessata nel contesto economico, sul modello di quanto prevedono gli articoli 11 e 20 capoverso 2 LDFR. I relativi criteri dovranno essere elaborati dai tribunali competenti nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di legge¹³⁸.
- La giustificazione menzionata (*ausdrückliche Rechtfertigungsbedarf*) nel rapporto esplicativo sembra contraddire il diritto a un'attribuzione senza condizioni previsto dall'avamprogetto. Questo aspetto dovrebbe essere chiarito¹³⁹.
- Il rapporto esplicativo dice espressamente che la semplificazione della successione delle imprese è realizzata esclusivamente a svantaggio degli eredi legittimari e che necessita pertanto di una giustificazione speciale. Il diritto all'attribuzione ai sensi dell'articolo 617 AP-CC prevede unicamente che uno o più eredi richiedano l'attribuzione, senza porre condizioni riguardo al diritto da loro rivendicato. Non è possibile verificare se l'attribuzione, che avviene a discapito degli altri eredi, è giustificata. Questo aspetto deve essere chiarito: tra la parte introduttiva del rapporto esplicativo e il testo di legge sembra infatti esistere una contraddizione¹⁴⁰.
- In base al tenore dell'articolo 617 AP-CC, ogni erede ha il diritto incondizionato di richiedere l'attribuzione dell'impresa, se il defunto non ha già preso disposizioni in merito. Ci si

¹³⁴ UZH, pag. 2.

¹³⁵ UZH, pag. 2.

¹³⁶ UZH, pag. 3.

¹³⁷ SO, pag. 2.

¹³⁸ BE, pag. 2.

¹³⁹ ZH, pag. 2.

¹⁴⁰ ASM, pag. 1.

può quindi chiedere se la formulazione proposta non permetta in parte di aggirare, a discapito degli altri eredi, l'obiettivo perseguito della continuità dell'impresa¹⁴¹.

- Il deterioramento della posizione degli eredi legittimari a beneficio, almeno a livello astratto, della collettività per preservare imprese e posti di lavoro, non dovrebbe dipendere unicamente dal fatto che la successione riguarda un'impresa e che un erede ne richiede l'attribuzione. Occorrerebbe quanto meno chiedersi se la possibilità di un'attribuzione integrale a discapito degli altri eredi sia giustificata in tutti i casi¹⁴².
- La concessione di un diritto di attribuzione preferenziale antepone la continuazione dell'esercizio dell'impresa alla parità degli eredi per quanto riguarda l'attribuzione al momento della divisione di ogni tipo di valore (art. 610 cpv. 1 CC). Se si opta per questo principio, sono necessarie disposizioni più complete rispetto a quelle previste dall'articolo 617 dell'avamprogetto¹⁴³.
- L'avamprogetto mira al «tutto o niente». O viene avanzata almeno una richiesta d'attribuzione preferenziale e la successione dell'impresa ha luogo, oppure non vi è alcuna richiesta e l'impresa è destinata allo scioglimento (art. 610 cpv. 1 CC). Si dovrebbe introdurre una nuova alternativa: l'impresa può essere mantenuta sotto nuova forma, senza essere divisa. Ciò costituirebbe una deroga al principio della divisione (art. 604 CC), ma permetterebbe di ristabilire una certa parità ai sensi dell'articolo 610 capoverso 1 CC. Una possibile soluzione, conforme alla tradizione storica (art. 622 segg. CC 1907), rimane l'opzione di mantenere l'impresa indivisa contemplata agli articoli 336 segg. CC. Questa soluzione permette in ogni caso di mantenere l'impresa in esercizio, scongiurandone la scomparsa, se del caso fino a quando il suo futuro non sia stato deciso con maggiore precisione da parte dei coeredi. Questa formula presenta il vantaggio di assicurare la sopravvivenza dell'impresa e di evitare il suo scioglimento a seguito di una divisione. Per molti anni dopo il decesso del titolare, l'impresa può dover affrontare problemi transitori relativi alla sua gestione o ai coeredi; solo una volta che tali problemi saranno chiariti o risolti sarà possibile decidere della sua continuazione. Nel diritto fondiario rurale, ad esempio, la divisione deve essere rinviata se un erede, potenzialmente in grado di riprendere l'azienda agricola, non ha ancora concluso la sua formazione (art. 12 LDFR). L'articolo 617 capoverso 3 AP-CC non contempla invece una simile deroga¹⁴⁴.
- Si riconosce la necessità di potere attribuire integralmente un'impresa a un erede senza che questa debba essere imputata direttamente alla sua quota ereditaria, anche se gli approcci proposti comportano in parte una disparità di trattamento tra gli eredi¹⁴⁵.

4.3.2 Dilazione dell'obbligo di collazione

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi in merito alla questione della dilazione dell'obbligo di collazione accoglie con favore la misura¹⁴⁶. Tre partecipanti vi si oppongono¹⁴⁷.

Molti partecipanti hanno formulato osservazioni.

¹⁴¹ Treuhand Suisse, pag. 1.

¹⁴² Treuhand Suisse, pag. 2.

¹⁴³ UNIL, pag. 5.

¹⁴⁴ UNIL, pag. 5.

¹⁴⁵ NW, pag. 1.

¹⁴⁶ AG, pag. 1; AI, pag. 1; GL, pag. 1; LU, p.1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SO, pag. 2; UR, pag. 1; PPD, pag. 1; pvl, pag. 2; ANV, pag. 2; CP, pag. 3; EIT.swiss, pag. 1; FER, pag. 2; Forum PMI, pag. 1; FSN, pag. 4; GastroSuisse, pag. 2; HotellerieSuisse, pag. 2; pharmaSuisse, pag. 1; Relève PME, pag. 2, SSIC, pag. 1; SFB, pag. 3; suisselec, pag. 2; SGNV, pag. 1; UNIGE, pag. 4; USAM, pag. 2, USS, pag. 2.

¹⁴⁷ BL, pag. 1; UDC, pag. 1; VPAG, pag. 3.

Osservazioni positive

- La possibilità di ottenere una dilazione del pagamento a favore dei coeredi dovrebbe portare a un netto miglioramento della successione delle imprese¹⁴⁸.
- La possibilità di ottenere una dilazione può semplificare le trasmissioni d'impresa che problemi di liquidità potrebbero rendere impossibili. Di regola, questo è il caso quando l'impresa non dispone di riserve sufficienti (è dunque costituita da elementi patrimoniali necessari al suo esercizio) e quando l'erede che la riprende non dispone dei mezzi finanziari necessari al pagamento degli altri eredi¹⁴⁹.
- È sensato introdurre anche nel nostro Codice civile lo strumento della dilazione del pagamento, che altri ordinamenti giuridici conoscono già. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi dell'erede che riprende l'impresa e quelli degli altri eredi. L'articolo proposto lo fa in modo adeguato poiché esige, da un lato, che la dilazione sia concessa unicamente a condizione che il pagamento immediato del credito esponga il debitore a serie difficoltà, e dall'altro, che la dilazione massima non superi una durata totale di cinque anni (altri ordinamenti giuridici prevedono a volte fino a dieci anni)¹⁵⁰.
- La dilazione dell'obbligo di collazione facilita la trasmissione soprattutto dal punto di vista dell'erede che riprende l'impresa, poiché i processi con cui vengono rilevate le imprese e gli obblighi di collazione sono così meglio pianificabili e l'impresa può essere utilizzata meglio per pagare eventuali crediti di collazione (*Ausgleichszahlungen*) residui¹⁵¹.
- È eccellente la proposta di consentire all'erede che riprende l'impresa di richiedere dilazioni di pagamento in caso di scioglimento del regime per morte di un coniuge, quando sono in gioco un'impresa oppure quote sociali o diritti societari che ne assicurano il controllo. Essa fa eco all'introduzione di una disposizione paragonabile nel quadro della liquidazione della successione di cui all'articolo 619 AP-CC. Le difficoltà a pagare un credito di liquidazione, sia esso di matrice matrimoniale o successoria, sono in effetti comparabili¹⁵².
- La norma si comprende nella misura in cui evita la dissociazione tra il pagamento di un credito a seguito della liquidazione del regime matrimoniale e il pagamento di un credito nell'ambito della divisione successoria¹⁵³.
- L'utilità pratica della dilazione del pagamento è fortemente limitata dalla sua associazione all'obbligo di fornire garanzie e di versare interessi¹⁵⁴. Nondimeno questa soluzione è importante per impedire un onere sproporzionato verso gli eredi legittimari. A seconda della situazione, la misura dovrebbe tuttavia comportare una facilitazione della trasmissione delle imprese. Per questo motivo è opportuno sostenerla¹⁵⁵.
- La situazione critica dal punto di vista finanziario non concerne soltanto l'erede che riprende l'impresa, ma anche l'impresa stessa. Da questo punto di vista, è sensato concedere all'erede che riprende l'impresa la possibilità di chiedere una proroga di pagamento, nel caso versi in una situazione finanziaria critica. Gli interessi degli altri eredi sono sufficientemente presi in considerazione attraverso la durata massima prevista per la dilazione, l'obbligo di fornire garanzie e il pagamento di interessi equi¹⁵⁶.

¹⁴⁸ PPD, pag. 1.

¹⁴⁹ FSN, pag. 5.

¹⁵⁰ UNIGE, pag. 4.

¹⁵¹ AI, pag. 1.

¹⁵² UNIGE, pag. 8.

¹⁵³ UNIL, pag. 3.

¹⁵⁴ BE, pag. 2; PLR, pag. 1: Treuhand Suisse, pag. 2.

¹⁵⁵ PLR, pag. 1.

¹⁵⁶ SO, pag. 2.

- È anche giusto estendere agli eredi del congiunto la possibilità di ottenere una dilazione nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale, conformemente all'articolo 218 capoverso 3 AP-CC¹⁵⁷.
- Con un diritto alla dilazione, l'imprenditore che riprende l'impresa può finanziare progressivamente le pretese dei coeredi per mezzo dei profitti futuri dell'impresa¹⁵⁸. Aumentano così i margini di manovra per una soluzione ragionevole della successione dell'impresa¹⁵⁹. In questo modo, l'avamprogetto elimina in larga misura una delle conseguenze più nefaste dell'immediata esigibilità delle pretese alla porzione legittima degli eredi che non rilevano l'impresa¹⁶⁰.
- La possibilità da parte dell'erede che riprende l'impresa di ottenere delle dilazioni di pagamento nei confronti degli altri eredi, allo scopo segnatamente di evitargli importanti problemi di liquidità, è opportuna e necessaria¹⁶¹.
- La misura volta a centralizzare la conduzione dell'impresa non produrrebbe i suoi effetti positivi se non fossero previste delle facilitazioni per il pagamento da parte dell'erede assegnatario. Questa misura permetterà all'erede che dirige l'impresa di ripartire il pagamento su più anni, in modo da saldare gli importi che eventualmente deve agli altri eredi a titolo di compensazione. Ciò eviterà così all'erede che ha assunto la direzione dell'impresa, scelto dal giudice oppure dall'ereditando quando era ancora in vita, di mettere in pericolo il suo patrimonio e, direttamente o indirettamente, quello dell'impresa interessata dalla successione¹⁶².
- Nel settore alberghiero, ambito in cui il patrimonio commerciale spesso non è liquido ed è inoltre necessario all'esercizio dell'impresa, un obbligo di collazione non può essere onorato facilmente. La concessione di una dilazione di al massimo cinque anni garantisce all'erede che riprende l'impresa abbastanza tempo per pianificare i suoi obblighi finanziari verso gli eredi e per adottare le necessarie misure¹⁶³.

Critiche

- Al momento dell'esame relativo alla concessione e alla durata della dilazione e all'importo interessato, i giudici dovranno procedere a una ponderazione degli interessi implicati, nella quale l'interesse dell'economia a mantenere in esercizio l'impresa assumerà un ruolo determinante. Lo scopo perseguito parrebbe alieno al diritto successorio. Si tratta di una lesione molto grave dei diritti di proprietà degli eredi, che non può essere giustificata dall'interesse della collettività o dell'economia in generale. Definire la successione dei propri beni è una questione privata¹⁶⁴.
- I coeredi il cui credito di collazione è oggetto di dilazione possono, a seconda delle circostanze, incontrare delle difficoltà a pagare l'imposta su una sostanza di cui non possono liberamente disporre. Questo aspetto è problematico ed è opportuno trovare una soluzione che garantisca pienamente i diritti di proprietà dei coeredi. In caso contrario, deve essere prevista la possibilità di revocare la dilazione per giusto motivo (p. es. se i coeredi si trovano di fronte a difficoltà finanziarie)¹⁶⁵.

¹⁵⁷ SO, pag. 2.

¹⁵⁸ UR, pag. 1.

¹⁵⁹ BE, pag. 2.

¹⁶⁰ UR, pag. 1.

¹⁶¹ CP, pag. 3; Relève PME, pag. 2.

¹⁶² FER, pag. 2.

¹⁶³ HotellerieSuisse, pag. 2.

¹⁶⁴ BL, pag. 1.

¹⁶⁵ BL, pag. 1.

- La possibilità di accordare una dilazione può raggiungere il proprio scopo solo se il legislatore demanda al giudice la facoltà di valutare la sua necessità e la sua entità. Il giudice pondera gli interessi in gioco e stabilisce nel caso concreto se la misura è sopportabile. Ciò permetterebbe di evitare abusi e garantirebbe una flessibilità minima e indispensabile del diritto relativo alle porzioni legittime, attualmente estremamente rigido, senza che la norma relativa alla dilazione resti senza effetto nella pratica. Con una concezione più flessibile, che contempli una rinuncia all'obbligo di fornire garanzie e di versare interessi, la possibilità di ottenere una dilazione delle pretese ereditarie ha il potenziale di rinforzare a lungo termine la Svizzera come piazza economica favorevole alle PMI (*KMU-Standort*). Si tratta di un'opportunità che è necessario cogliere¹⁶⁶.
- Al fine di concedere o meno una dilazione del pagamento, e se del caso di stabilirne la durata, i giudici dovranno procedere a una ponderazione tra l'interesse globale dell'economia a mantenere l'impresa e la parità di trattamento tra gli eredi legittimari. Il rifiuto di accordare una dilazione perché l'interesse globale dell'economia non lo giustificerebbe, potrebbe avere per conseguenza che il diritto all'attribuzione non possa essere soddisfatto. Seppure l'articolo 617 AP-CC non lo preveda, il diritto all'attribuzione potrebbe essere legato a condizioni mediante l'esame della dilazione del pagamento, cosa che non pare molto riuscita dal punto di vista legislativo¹⁶⁷.
- La ponderazione degli interessi alla quale dovrà procedere il giudice secondo l'articolo 619 CC non potrà avvenire senza un esame esteso. In caso di controversia, sarà indispensabile ricorrere ai pareri di esperti in merito agli interessi dell'economia in generale e probabilmente saranno necessari ulteriori rapporti sui metodi di valutazione¹⁶⁸.
- La dilazione dell'obbligo di collazione rappresenta un'infrazione importante dei diritti di proprietà degli eredi legittimari¹⁶⁹ e costituisce una violazione del principio di parità tra eredi nonché del diritto dei coeredi di ottenere la loro legittima¹⁷⁰.
- Non sarà possibile impedire che questi prestiti forzati servano a mantenere in vita imprese inefficaci, cosa che non è certamente nell'interesse dell'economia in generale¹⁷¹.
- Se l'erede al quale è attribuita l'impresa non può ottenere un finanziamento sul mercato (p. es. da parte di una banca), l'impresa e/o lui stesso non sono solvibili. Non ha senso costringere gli eredi legittimari a concedere un prestito a un coerede insolvente. In caso di insolvibilità è meglio vendere l'impresa a un terzo¹⁷².
- L'analogia con il diritto dei regimi matrimoniali non deve essere stabilita alla leggera, poiché diversamente dal diritto successorio, il diritto matrimoniale riguarda un'unione contratta liberamente. La durata della dilazione massima dovrebbe pertanto essere ridotta da cinque a tre anni. La disparità di trattamento tra eredi, auspicata per tutelare gli interessi dell'economia, sarebbe così più contenuta¹⁷³.
- In generale, malgrado le garanzie previste al capoverso 3, la dilazione di pagamento di cui all'articolo 619 AP-CC accolla agli altri eredi, compreso il coniuge superstite per quanto riguarda il suo credito di liquidazione del regime matrimoniale, i rischi legati alla solvibilità dell'erede al quale è attribuita l'impresa e questo per una durata massima di cinque anni. L'applicazione di questo articolo dovrebbe pertanto essere limitata a casi eccezionali. A

¹⁶⁶ UR, pag. 2.

¹⁶⁷ ZH, pag. 2.

¹⁶⁸ ZH, pag. 2; Treuhand Suisse, pag. 2.

¹⁶⁹ ZH, pag. 2.

¹⁷⁰ BS, pag. 3.

¹⁷¹ VPAG, pag. 3.

¹⁷² VPAG, pag. 3.

¹⁷³ ZH, pag. 2.

questo proposito, considerare come seria difficoltà la necessità di vendere le quote dell'impresa equivale a estendere il campo di applicazione del diritto di richiedere dilazioni di pagamento¹⁷⁴.

- Lo sposo creditore potrebbe vedersi imposta una dilazione di cinque anni per ricevere non solo la propria legittima in virtù dell'articolo 619 AP-CC, ma anche il versamento del suo credito di partecipazione e della sua quota di plusvalore. La protezione garantita all'erede che riprende l'impresa pare così sproporzionata rispetto alla situazione in cui verrà a trovarsi il coniuge superstite, che non è tutelato nel suo diritto al versamento del suo credito di liquidazione del regime matrimoniale. Si ricorda che il regime matrimoniale, e pertanto anche le modalità della sua liquidazione, dipendono da una scelta dei coniugi alla conclusione o nel corso del matrimonio. Quindi, quando un imprenditore muore senza lasciare disposizioni precise riguardo l'attribuzione dell'impresa a uno degli eredi, ricorrendo all'articolo 218 capoverso 3 AP-CC, l'erede che riprende l'impresa potrà modificare unilateralmente i termini della liquidazione del regime matrimoniale concordato tra il defunto e il congiunto superstite. Anche in questo caso, la sopravvivenza dell'impresa sembra eccessivamente favorita a discapito della situazione finanziaria del coniuge superstite e della volontà dell'ereditando¹⁷⁵.
- Dopo avere deciso in merito alla questione dell'attribuzione, il giudice deve decidere se accordare una dilazione di pagamento e per quanto tempo (art. 619 cpv. 1 AP-CC). È necessario effettuare una ponderazione tra l'interesse macroeconomico al mantenimento dell'impresa e la parità di trattamento degli eredi legittimari. Se il giudice giunge alla conclusione che l'interesse macroeconomico non giustifica la concessione di una dilazione di pagamento, questo potrebbe impedire l'attribuzione dell'impresa. Nonostante la disposizione contraria dell'articolo 617 AP-CC, l'attribuzione sarebbe così di fatto subordinata a delle condizioni. Pare importante che le disposizioni che seguono il diritto all'attribuzione siano elaborate in modo tale che non sia possibile aggirare l'obiettivo perseguito¹⁷⁶.
- In linea generale, l'esame della giustificazione dell'attribuzione dell'impresa e della concessione di una dilazione di pagamento non potrà essere fatto senza ricorrere a perizie di rilievo. In caso di contestazione, si renderanno probabilmente necessarie perizie sugli interessi macroeconomici e ulteriori perizie sui metodi di valutazione¹⁷⁷.
- Cosa succede quando è chiaro che l'erede che riprende l'impresa non potrà ottenere delle garanzie vincolate all'impresa e che non può fornirne altrimenti? Questo sarà spesso il caso quando l'impresa è una società individuale e il principale valore è costituito dal suo *goodwill* (= la sua clientela). Sarà dunque estremamente difficile per l'erede che riprende l'impresa fornire garanzie, salvo forse trasformando l'impresa in società anonima e conferendo in seguito le azioni come garanzia. Ma ciò è sufficiente? Che ne sarà degli interessi degli altri eredi in caso di cattiva gestione dell'impresa o di fallimento? Il messaggio dovrebbe pronunciarsi su questi temi. A nostro avviso, non bisognerebbe essere troppo esigenti per quanto riguarda la presentazione di garanzie, anche se si corre il rischio che questa disposizione resti spesso lettera morta. Sarebbe probabilmente preferibile relativizzare il diritto degli altri eredi a ottenere garanzie e prevedere che sia riconosciuto solo «se le circostanze lo giustificano», in particolare ogni qual volta che ciò è sopportabile per l'erede che riprende l'impresa¹⁷⁸.

¹⁷⁴ JuCH, pag. 2.

¹⁷⁵ JuCH, pag. 3.

¹⁷⁶ ASM, pag. 2.

¹⁷⁷ ASM, pag. 2.

¹⁷⁸ UNIGE, pag. 4.

- Nei casi complessi, la soluzione della dilazione di pagamento (concetto perfettamente utile in quanto tale) non porterà a grandi risultati¹⁷⁹.

Osservazioni varie

- La possibilità di ottenere una dilazione dei crediti che risultano dalle pretese successorie rappresenta un elemento particolarmente importante della revisione¹⁸⁰.
- Non bisogna dimenticare gli interessi dei coeredi o coeredi legittimari. La dilazione dell'obbligo di collazione ha un effetto negativo per gli eredi legittimari. La dilazione può essere accettata se la sua durata è limitata e non risulta eccessiva nel quadro di una ponderazione degli interessi. Per questo motivo, una dilazione del pagamento a discrezione del giudice, ma limitata a un massimo di cinque anni, può essere ritenuta ragionevole¹⁸¹.
- Un adeguato periodo di dilazione è fondamentale in presenza di numerosi eredi. In un simile caso, la quota successoria dell'erede che riprende l'impresa è più piccola, il che rende ancora più complicato reperire fondi per indennizzare gli altri eredi¹⁸².
- Sul piano internazionale, diverse legislazioni prevedono la possibilità di dilazionare il pagamento delle pretese legate alla porzione legittima¹⁸³.
- Nell'ambito del diritto matrimoniale, diverse disposizioni del CC consentono al giudice di accordare dilazioni di pagamento per regolare i crediti risultanti dal conguaglio, quando il pagamento immediato pone lo sposo debitore di fronte a gravi difficoltà¹⁸⁴.
- Non è chiaro se la norma sulla dilazione si applica anche quando il defunto ha preso disposizioni riguardo la sua successione, ad esempio in un contratto successorio con i suoi eredi. Si ritiene che l'articolo 619 AP-CC si applica unicamente se non esiste nessuna clausola contraria in un contratto successorio. Simili clausole possono, ad esempio, riguardare l'esigibilità dei crediti di collazione, la durata della dilazione o altre modalità di rimborso dei crediti. In caso di disposizione unilaterale, le norme dell'articolo 619 AP-CC dovrebbero applicarsi anche se il disponente ha adottato disposizioni differenti. L'articolo ha lo scopo di proteggere l'erede che riprende l'azienda. Se quest'ultimo ha concluso con il disponente ed eventualmente con altri eredi un contratto successorio, non ci sono margini per un intervento legislativo nelle regole pattuite. L'articolo 619 AP-CC dovrebbe prevedere una deroga per le clausole contrarie di un contratto successorio relative al rilevamento di un'impresa, di quote sociali o di diritti societari¹⁸⁵.
- L'avamprogetto non specifica il rapporto tra la nuova disposizione ed eventuali regole differenti adottate tra il disponente e un erede nella sua qualità di debitore di un credito che non deriva dal diritto successorio. Esempio: il disponente trasmette in vita un immobile a un erede, trasformando una parte del prezzo di acquisto in prestito. Il disponente e l'erede convengono che il prestito è esigibile al momento del decesso del primo. Il tenore della disposizione potrebbe lasciar credere che la dilazione si applichi anche ai crediti che non dipendono dal diritto successorio, perché utilizza il termine generico «crediti». Se l'erede è già stato favorito dal disponente quando era vivo e se inoltre il momento dell'esigibilità è stato fissato contrattualmente, non è opportuno concedere all'erede, che è un debitore del disponente, anche una dilazione di pagamento di cinque anni¹⁸⁶.

¹⁷⁹ UZH, pag. 3.

¹⁸⁰ FSN, pag. 4.

¹⁸¹ BE, pag. 2.

¹⁸² ZG, pag. 1.

¹⁸³ CP, pag. 3; SSIC, pag. 1.

¹⁸⁴ CP, pag. 3; Relève PME, pag. 2.

¹⁸⁵ EXPERTsuisse, pag. 3.

¹⁸⁶ EXPERTsuisse, pag. 4.

- L'obbligo di fornire garanzie per i debiti di collazione rischia in molti casi di rendere inapplicabile la norma. Se un erede non dispone di sufficiente liquidità per onorare i suoi debiti di collazione, in molti casi non potrà fornire garanzie sufficienti. Occorrerebbe prevedere nella legge una disposizione esplicita, in base alla quale la costituzione in pegno di quote sociali o di diritti societari dell'impresa interessata equivalga a una garanzia sufficiente. In pratica questa sarà, infatti, spesso la sola soluzione per l'erede che riprende l'impresa di fornire garanzie. Il creditore della collazione sarebbe tenuto in questo caso ad accettare come garanzie sufficienti la costituzione in pegno delle quote sociali o dei diritti societari dell'impresa interessata¹⁸⁷.
- Bisognerebbe prevedere un'esigibilità immediata dei crediti di altri eredi per i quali l'erede che riprende l'impresa aveva ottenuto una dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 619 AP-CC in caso di vendita dell'impresa prima della scadenza del debito¹⁸⁸.
- Sarebbe utile che il messaggio precisasse la nozione di serietà delle difficoltà. È necessario che le difficoltà siano serie e durature. Nel definire la serietà occorre in particolare tenere conto, da un punto di vista soggettivo, degli interessi della persona che riprende l'impresa e della sua volontà di dirigerla, della sua disponibilità di liquidità e delle sue possibilità di ottenere un credito, e, da un punto di vista oggettivo, degli scopi perseguiti dalla riforma, vale a dire dell'impatto negativo del decesso del titolare sulle piccole imprese e sulle microimprese e dunque sulla nostra economia in generale. Non sembra infatti giusto imporre agli altri eredi delle dilazioni di pagamento quando l'impresa rischia di non sopravvivere alla persona dell'ereditando (impresa strettamente legata alla reputazione di quest'ultimo o alle sue conoscenze, p. es., ecc.), oppure quando sarebbe in realtà meglio se l'impresa fosse venduta (non disponendo la persona che riprende l'impresa, per ipotesi, delle competenze necessarie alla sua gestione, pur essendo stato l'unico a chiederne l'attribuzione). Il tutto va inoltre bilanciato con i sacrifici imposti agli altri eredi (= ponderazione degli interessi in base all'insieme delle circostanze)¹⁸⁹.
- La possibilità di porre condizioni alla concessione della dilazione permetterebbe di tenere conto ancora meglio della fattispecie e di garantire un equilibrio più equo tra gli interessi delle parti. Sarebbe utile introdurre nel messaggio qualche esempio in proposito¹⁹⁰.

4.3.3 Obbligo di fornire garanzie e di versare interessi

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi sulla questione specifica dell'obbligo di fornire garanzie e di versare interessi hanno opinioni diverse. Otto accolgono con favore la misura¹⁹¹, due vi si oppongono¹⁹², e otto chiedono una soluzione più flessibile oppure che si rinunci del tutto all'obbligo¹⁹³.

Molti partecipanti hanno formulato osservazioni.

Osservazioni positive

- Gli importi interessati dovranno essere oggetto di garanzie, solo così sarà possibile tutelare gli interessi degli altri eredi¹⁹⁴.

¹⁸⁷ EXPERTsuisse, pag. 4.

¹⁸⁸ JuCH, pag. 2.

¹⁸⁹ UNIGE, pag. 4.

¹⁹⁰ UNIGE, pag. 4.

¹⁹¹ BE, pag. 2; BS, pag. 3; SO, pag. 2; PPD, pag. 2; ANV, pag. 2; CP, pag. 3, Relève PME, pag. 2; SSIC, pag. 1.

¹⁹² AI, pag. 1; pvl, pag. 3.

¹⁹³ AR, pag. 1; UR, pag. 2; ZG, pag. 3; Economiesuisse, pag. 2; EXPERTsuisse, pag. 4; FSN, pag. 5; SFB, pag. 4; UNIGE, pag. 4; USAM, pag. 2.

¹⁹⁴ ANV, pag. 2.

- Il rapporto esplicativo si basa su imprese fiorenti, il cui solo problema è costituito dal diritto successorio attuale. In certi casi ciò non corrisponde però necessariamente alla realtà. La situazione precedente dell'impresa, la situazione economica o il tipo di conduzione dell'impresa da parte dell'erede che la riprende possono deteriorare lo sviluppo di un'impresa nei cinque anni che seguono il decesso del disponente. Sono questi i motivi per cui l'obbligo di fornire garanzie e di versare un interesse equo nonché la subordinazione della dilazione a precise condizioni sono importanti¹⁹⁵.
- Il legame stabilito tra il diritto a ottenere una dilazione e l'obbligo di fornire garanzie per gli importi interessati limita fortemente l'utilità pratica del diritto alla dilazione. Tuttavia, esso è necessario per evitare che siano lesi oltre misura i diritti degli eredi legittimari. In certe situazioni, questa misura rappresenterà malgrado tutto ancora una facilitazione per l'erede che riprende l'azienda e per questa ragione deve essere sostenuta¹⁹⁶.
- Le garanzie che dovranno essere fornite paiono indispensabili per tutelare gli interessi degli altri eredi. In effetti, permettono di garantire il sacrificio richiesto agli altri eredi per perpetuare l'impresa, in particolare se si tratta di eredi legittimari. La dilazione del pagamento non deve, infatti, in nessun caso comportare una diminuzione dell'importo della porzione legittima legale¹⁹⁷.
- Il versamento di garanzie previsto dall'avamprogetto limiterà o addirittura annullerà il rischio finanziario sopportato dagli altri eredi di vedere il pagamento della loro legittima dipendere dal buon andamento economico dell'impresa¹⁹⁸.
- La richiesta di versare un interesse si giustifica pienamente. Gli altri eredi devono, in effetti, attendere di essere saldati per un periodo che può essere relativamente lungo (fino a cinque anni) a partire dalla divisione della successione¹⁹⁹.

Critiche

- Occorre sopprimere questa norma. L'obbligo di fornire garanzie può nuocere seriamente alla successione delle imprese. Si scontra infatti direttamente con l'obiettivo perseguito attraverso la dilazione del pagamento. Occorre dare maggiore importanza alla flessibilità della successione delle imprese e al loro mantenimento in esercizio rispetto a una diminuzione potenziale dell'importo della porzione legittima legale²⁰⁰.
- Vi è il rischio che l'obbligo di fornire garanzie impedisca di raggiungere lo scopo perseguito, vale a dire tutelare l'erede che riprende l'impresa dalle difficoltà finanziarie. Occorre riesaminare l'opportunità di introdurre un obbligo di fornire garanzie (in particolare dal punto di vista dei suoi costi) e, in caso di dubbio, rinunciarvi²⁰¹.
- Sarà difficile fornire garanzie proprio nei casi che lo richiederebbero di più, poiché sul mercato dei capitali non è possibile ottenerle facilmente per garantire dei crediti di collazione. Occorre anche tenere presente che da un punto di vista economico non è opportuno mantenere in vita per periodi inutilmente lunghi imprese inefficaci. La misura proposta dovrebbe essere riesaminata e precisata di conseguenza²⁰².
- Nel diritto dei regimi matrimoniali le garanzie sono previste se le circostanze lo giustificano (art. 203 cpv. 2 e 218 cpv. 2 CC). L'articolo 619 AP-CC, al contrario, prevede garanzie e

¹⁹⁵ BS, pag. 3.

¹⁹⁶ PLR, pag. 1.

¹⁹⁷ CP, pag. 3; Relève PME, pag. 2.

¹⁹⁸ FER, pag. 2.

¹⁹⁹ UNIGE, pag. 5.

²⁰⁰ AI, pag. 1.

²⁰¹ pvl, pag. 3.

²⁰² Economiesuisse, pag. 2.

interessi a titolo tassativo. Un simile obbligo ha senso unicamente se non è imposto in anticipo con rigidità e se le circostanze lo giustificano. In particolare occorre esaminare caso per caso la necessità e la portata delle garanzie e degli interessi da fornire²⁰³.

- La soluzione proposta risolve soltanto parzialmente il problema, specialmente in caso di successione litigiosa. Non è chiaro che cosa succederà con le garanzie se l'erede che riprende l'impresa o l'impresa stessa incontrano difficoltà finanziarie o di liquidità. In determinati casi le misure proposte potrebbero rivelarsi poco efficaci²⁰⁴.
- Gli obblighi di fornire garanzie e di versare interessi sono cumulativi e non soggetti a condizioni. Ciò limita in maniera importante il campo di applicazione della nuova norma relativa alla dilazione di pagamento. Chi può adempiere detti obblighi è sufficientemente solvibile da ottenere i mezzi necessari sul mercato, senza dovere domandare dilazioni al giudice. Laddove la dilazione sarebbe veramente necessaria, le condizioni poste al suo ottenimento non potranno essere soddisfatte dal lato pratico²⁰⁵.
- I meccanismi di controllo costituiti dall'obbligo di fornire garanzie e dall'obbligo di versare interessi limiteranno l'applicazione della norma nella pratica²⁰⁶. In linea generale, l'erede che si vede attribuita l'impresa solo raramente disporrà di veri attivi che gli permettano di costituire delle garanzie a favore dei coeredi, fatte salve le quote sociali della stessa impresa se ha lo statuto di persona giuridica. La costituzione di garanzie rischia allora di essere un vero problema pratico²⁰⁷.
- Occorre trovare una soluzione più flessibile e accordare al giudice un margine di discrezionalità per decidere caso per caso la necessità delle garanzie e il loro importo, come pure gli interessi da versare²⁰⁸.
- Le sole garanzie plausibili sono le quote societarie (in particolare le azioni). Se però gli affari dell'impresa vanno male, le quote societarie perdono valore e saranno i coeredi, costretti dall'avamprogetto ad accordare un prestito, a pagarne le conseguenze. Se un'impresa non ha successo, di regola il prestito rischia di andare pure perso²⁰⁹.

Osservazioni varie

- È molto importante tutelare gli eredi legittimari. Ogni intervento nel diritto successorio a favore della trasmissione di un'impresa a un erede avviene a discapito degli altri eredi legittimari. Le garanzie e gli interessi costituiscono una protezione adeguata per gli altri eredi²¹⁰.
- Le garanzie e gli interessi sugli importi oggetto di una dilazione, come pure il diritto di rifiutare una quota di minoranza in un'impresa sulla quale non hanno nessun controllo, costituiscono una protezione adeguata per gli altri eredi. Sarà tuttavia opportuno verificare le conseguenze a livello pratico ed eventualmente procedere a modifiche, sia per quanto concerne gli eredi che riprendono l'impresa e che non possono fornire le garanzie richieste o pagare gli interessi, che per quanto riguarda gli altri eredi che, a seconda delle circostanze, potrebbero non ricevere mai ciò che è loro dovuto malgrado le garanzie²¹¹.

²⁰³ AR, pag. 1; EXPERTsuisse, pag. 5; UNIGE, pag. 4.

²⁰⁴ TI, pag. 2.

²⁰⁵ UR, pag. 1; SFB, pag. 4; USAM, pag. 2.

²⁰⁶ BE, pag. 2; SFB pag. 4.

²⁰⁷ FSA, pag. 2.

²⁰⁸ SFB, pag. 4.

²⁰⁹ VPAG, pag. 3.

²¹⁰ BE, pag. 3, PPD, pag. 2.

²¹¹ PPD, pag. 2.

- L'obbligo di fornire garanzie e l'obbligo di versare interessi sugli importi oggetto di una dilazione devono essere reconsiderati o eventualmente disciplinati in maniera più dettagliata. Una PMI familiare dispone raramente dei mezzi sufficienti per garantire dei crediti. Se dispone dei mezzi necessari, quest'ultimi possono essere costituiti in pegno senza problemi presso le banche per finanziarsi e per pagare i crediti di collazione dei coeredi. Una dilazione del pagamento e la fornitura di garanzie in queste circostanze sono superflue. Le imprese senza mezzi sufficienti da utilizzare come garanzie non potranno – giustamente – beneficiare della dilazione, poiché sarà loro impossibile fornire le garanzie tassativamente richieste dalla legge. È necessario modificare questa situazione insoddisfacente, introducendo un obbligo di fornire garanzie e interessi sulla base di un esame caso per caso²¹².
- Gli interessi dovuti in caso di dilazione del pagamento, e la possibilità di ottenere garanzie costituiscono una forma di compensazione per tutelare gli altri eredi che non ricevono immediatamente la loro quota ereditaria²¹³.
- Perché la possibilità di ottenere una dilazione non resti lettera morta, si dovrebbe potere chiedere garanzie unicamente se è possibile fornirle tramite gli averi dell'impresa. Altrimenti deve essere possibile considerare gli importi oggetto della dilazione come un prestito privo di garanzia, il cui rischio deve essere coperto con gli interessi. Inoltre, è possibile concludere convenzioni di rimborso, che possono, ad esempio, essere fatte dipendere dai profitti dell'impresa. Ciò riduce il rischio sopportato dagli altri eredi. Se un'impresa deve malgrado tutto essere liquidata o se il credito non può essere onorato entro i cinque anni, l'obbligo di pagare a carico dell'erede che riprende l'impresa è mantenuto. Si tratta di una situazione che si viene spesso a creare se la trasmissione avviene quando il disponente è ancora vivo. In questi casi il credito legato all'acquisto dell'impresa rimane sotto forma di prestito. Il mantenimento dell'esercizio dell'impresa, inoltre, non giova soltanto all'erede che riprende l'impresa, ma anche agli altri eredi, poiché il valore di liquidazione di norma è inferiore a quello dell'impresa in attività, con conseguente diminuzione del valore di imputazione. Si propone pertanto che sia adottata una formulazione meno restrittiva dell'articolo 619 capoverso 3 AP-CC²¹⁴.

4.3.4 Valore dell'impresa in caso di liberalità fatta dall'ereditando in vita

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi sulla questione del valore dell'impresa ha accolto con favore la misura²¹⁵. Un partecipante si è opposto²¹⁶.

Molti partecipanti hanno formulato osservazioni.

Osservazioni positive

- In linea generale, lo spostamento del momento determinante per fissare il valore di imputazione al momento della liberalità sembra appropriato e comprensibile²¹⁷.

²¹² ZG, pag. 3.

²¹³ suissetec, pag. 2.

²¹⁴ FSN, pag. 5.

²¹⁵ AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 3; GL, pag. 1; LU, pag. 1; SO, pag. 3; SG, pag. 1; UR, pag. 2; VD, pag. 1; PLR, pag. 1; pvl, pag. 2; ANV, pag. 2; CP, pag. 3; Economiesuisse, pag. 2; EIT.swiss, pag. 2; EXPERTsuisse, pag. 5; FER, pag. 2; Forum PMI, pag. 1; GastroSuisse, pag. 2; HotellerieSuisse, pag. 2; pharmaSuisse, pag. 1; Relève PME, pag. 3; SFB pag. 4; SSIC, pag. 1; SFB pag. 4; suissetec, pag. 2; SGNV, pag. 1; Treuhand Suisse, pag. 2; UNIGE, pag. 6; USAM, pag. 2; USS, pag. 2.

²¹⁶ UDC, pag. 1.

²¹⁷ UR, pag. 2; ZH, pag. 2; ASM, pag. 2; Treuhand Suisse, pag. 2.

- La revisione proposta prevede norme specifiche e utili per calcolare il valore dell'impresa²¹⁸.
- La stima del valore dell'impresa al momento della liberalità faciliterà la successione soprattutto dal punto di vista dell'erede che riprende l'impresa, poiché il processo di acquisizione e gli obblighi di collazione potranno essere pianificati meglio e l'impresa potrà essere utilizzata più facilmente per effettuare il pagamento di eventuali debiti di collazione²¹⁹.
- È giusto che la persona che controlla o che acquisisce il controllo di un'impresa grazie a una liberalità si faccia carico del rischio finanziario a partire da quel momento²²⁰.
- Il valore venale al momento della divisione della successione è ora determinante per la divisione. Ciò permette, insieme alla distinzione effettuata tra gli elementi necessari e gli elementi non necessari all'esercizio dell'impresa, l'adozione di soluzioni adatte al singolo caso²²¹.
- La norma tiene conto del rischio imprenditoriale: l'evoluzione del valore degli elementi necessari all'esercizio dell'impresa deriva di regola dall'attività imprenditoriale. È dunque giusto che l'erede che riprende l'impresa benefici da solo dei profitti e sopporti da solo le perdite²²².
- Si tiene conto del rischio imprenditoriale di cui si fa carico l'erede che riprende l'impresa senza sfavorire gli altri eredi per quanto riguarda beni che potrebbero facilmente essere distratti dall'impresa²²³.
- Lo spostamento del momento determinante per stabilire il valore di imputazione al momento della liberalità e la distinzione tra elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa ed elementi non necessari sembrano adatti a risolvere i problemi attuali, senza sfavorire gli eredi legittimari²²⁴.
- La norma propone soluzioni appropriate in considerazione delle opportunità e dei rischi inerenti al trasferimento di un'impresa quando il disponente è ancora in vita, considerato che l'erede che riprende l'impresa si fa carico sia del rischio imprenditoriale che del rischio di mercato e che il valore dell'impresa dipende in gran parte delle decisioni imprenditoriali della sua direzione²²⁵.
- Al momento del decesso del disponente, l'erede che riprende l'impresa non dovrebbe vedersi imputato un plusvalore, vale a dire che non dovrebbe essere costretto a condividere il suo successo imprenditoriale con i coeredi. Questa novità viene accolta con favore²²⁶.
- La possibilità di determinare in anticipo il valore dell'impresa permetterà alle persone interessate di effettuare una pianificazione successoria a lungo termine. La misura proposta sembra equilibrata anche se si considera unicamente l'equità nei rapporti tra gli eredi²²⁷.

²¹⁸ ANV, pag. 2.

²¹⁹ AI, pag. 1.

²²⁰ Economiesuisse, pag. 2.

²²¹ Suissetec, pag. 2.

²²² BE, pag. 3; FSN, pag. 5.

²²³ CP, pag. 3; Relève PME, pag. 3; SFB, pag. 4; UNIGE, pag. 6.

²²⁴ PLR, pag. 1.

²²⁵ SO, pag. 3.

²²⁶ SO, pag. 3.

²²⁷ CP, pag. 4; Relève PME, pag. 3.

- Questa misura deve essere accolta con favore dal punto di vista dell'equità, poiché concederà all'erede della società un certo margine di manovra per quanto concerne in particolare gli investimenti in beni necessari al buon funzionamento degli affari e dunque al mantenimento, se non addirittura all'aumento, dei posti di lavoro in seno alla società²²⁸.
- D'altra parte, la qualifica di «elementi patrimoniali non necessari» all'esercizio dell'impresa renderà più semplice la divisione della successione e la compensazione di un'eventuale eliminazione delle porzioni legittime a seguito dell'attribuzione a un solo erede. Gli eredi esclusi dal controllo dell'impresa potranno così recuperare in tutto o in parte le loro quote ereditarie, senza dipendere da un'eventuale dilazione di pagamento richiesta dall'erede che dirige l'azienda²²⁹.

Critiche

- Fornire la prova del valore degli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa comporterà delle difficoltà pratiche per distinguere tra gli elementi patrimoniali necessari e quelli che non lo sono. Si dà così adito a potenziali conflitti²³⁰.
- In caso di perdite commerciali, al momento dell'apertura della successione, l'erede che riprende l'impresa potrebbe avere tutto l'interesse a non trovare più le informazioni richieste per determinare il valore dell'impresa al momento del suo rilevamento²³¹.
- La distinzione tra elementi patrimoniali necessari e non necessari all'esercizio dell'impresa causerà importanti difficoltà a livello pratico. Per fornire la prova richiesta bisognerà stabilire quali elementi sono necessari all'esercizio e quali non lo sono. Anche la loro stima dovrà essere chiara. Questi due elementi generano un notevole potenziale di controversie. Lo stesso vale per l'attribuzione di quote in un'impresa²³².
- Ci si deve chiedere se non sia necessario tutelare meglio i coeredi nel caso in cui l'impresa abbia perso valore dal momento della liberalità, rendendo così più interessante – per l'erede che riprende l'impresa – eseguire la collazione sulla base del valore il giorno della divisione. Si tratta di evitare che il beneficiario sia tentato di occultare l'esistenza di una stima realizzata al momento della liberalità. È probabile che l'occultamento di una simile stima costituisca una soppressione di documento ai sensi dell'articolo 254 CP (aspetto che potrebbe del resto essere precisato nel futuro messaggio). Nondimeno sembra comunque auspicabile tutelare i diritti dei coeredi a monte. Si potrebbero immaginare diverse soluzioni. Si suggerisce, ad esempio, di esaminare la possibilità di rendere obbligatoria una stima dell'impresa al momento della liberalità, salvo rinuncia esplicita da parte degli altri eredi, sul modello di quanto già previsto dall'avamprogetto per i conferimenti in natura (art. 633 AP-CC)²³³.
- In base ai termini di legge proposti, tutti gli eredi possono chiedere l'imputazione del valore dell'impresa al momento del suo trasferimento. Se il valore dell'impresa diminuisce tra detto momento e il decesso del disponente, questa norma sfavorisce in maniera iniqua l'erede imprenditore (in particolare in confronto al diritto attuale). È dunque opportuno precisare il testo di legge, in modo che solo l'erede che ha rilevato l'impresa, le quote sociali o i diritti societari, possa chiedere l'imputazione del valore al momento del trasferimento²³⁴.

²²⁸ FER, pag. 2.

²²⁹ FER, pag. 2.

²³⁰ SO, pag. 3.

²³¹ TI, pag. 2.

²³² UR, pag. 2; ASM, pag. 2; Treuhand Suisse, pag. 2.

²³³ VD, pag. 1.

²³⁴ EXPERTsuisse, pag. 6.

- Un plusvalore degli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa può derivare anche da altre cause oltre che dall'attività e dall'impegno imprenditoriale dell'erede che riprende l'impresa. È possibile, e di fatto non è raro, che il disponente sia ancora attivo lui stesso con una funzione dirigenziale per diversi anni dopo il trasferimento dell'impresa a un discendente (e che conservi, per esempio, l'usufrutto dell'impresa o delle quote della stessa). Il trasferimento anticipato di un'impresa a un discendente può infine anche basarsi su ragioni estranee all'impresa. Fino a quando l'erede che riprende l'impresa non ha assunto una funzione operativa all'interno di essa, malgrado il fatto che ne sia divenuto titolare, sarebbe clamoroso se si volesse escludere gli altri eredi da un plusvalore degli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa²³⁵.
- Poiché l'onere della prova spetta all'erede che si avvale del diritto di attribuzione dell'impresa, quest'ultimo, nel caso disponga di una perizia che stabilisce il valore dell'impresa al momento della liberalità, potrebbe, in caso di perdita di valore, semplicemente mantenere segreta la stima oppure distruggerla se gli è sfavorevole²³⁶.
- Dovrebbe anche essere chiarito precisamente nell'articolo di legge che le disposizioni contrarie del disponente in un testamento o in un contratto successorio prevalgono sulla norma legale²³⁷.
- La realizzazione dell'obiettivo, in sé encomiabile, di imputare gli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa al loro valore al momento della liberalità comporta dei problemi considerevoli a livello pratico. Se è stata effettuata una perizia sul valore al momento della liberalità, il suo esame, che a seconda delle circostanze potrebbe avvenire anche diversi anni più tardi, risulterà in pratica impossibile²³⁸.

Osservazioni varie

- La norma invita a procedere a una stima del valore dell'impresa al momento della liberalità e ad avviare una pianificazione della successione a lungo termine²³⁹.
- L'avamprogetto caldeggia l'imputazione di una donazione dell'impresa o di una parte della stessa al suo valore al momento della liberalità, ammesso che quest'ultimo possa essere stabilito. Se il valore è basso, è altamente probabile che il donatore conservi la documentazione che permette di stabilirlo. Se, invece, il valore è elevato, è possibile che il donatore non voglia conservare la documentazione, tanto più che il periodo di custodia è fissato in maniera generale a dieci anni. Se la logica vuole che il valore di attribuzione dell'impresa sia calcolato alla data della liberalità e non alla data del decesso, è perché l'imprenditore possa approfittare del plusvalore generato dalle sue scelte strategiche, dalla sua buona gestione e dal suo duro lavoro. Inversamente, non spetta ai coeredi assumersi il rischio di cattive scelte strategiche, di un'assenza di visione, di una cattiva gestione e di negligenze. Sarebbe dunque opportuno introdurre il diritto da parte di ogni erede futuro di richiedere, mediante una prova a futura memoria, la conservazione degli elementi che permettono di stabilire il valore il giorno della liberalità²⁴⁰.
- Si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di introdurre un obbligo legale di procedere a una stima del valore degli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa nel caso di liberalità tra vivi che concernono un'impresa, quote sociali oppure diritti societari in un'impresa. Il rapporto relativo alla stima dovrebbe essere autenticato da un

²³⁵ EXPERTsuisse, pag. 6.

²³⁶ BS, pag. 3.

²³⁷ EXPERTsuisse, pag. 6.

²³⁸ FSN, pag. 5.

²³⁹ HotellerieSuisse, pag. 2; SFB, pag. 5.

²⁴⁰ FSA, pag. 3.

pubblico ufficiale, in modo da garantire che il documento sia effettivamente disponibile al momento del decesso dell'eredito. Esisterebbe così una base per fissare il valore di imputazione, anche se non si può escludere che questo non possa a sua volta essere l'oggetto di una controversia²⁴¹.

- L'erede che riprende l'impresa avrà l'interesse di fornire la prova del suo valore al momento della liberalità se quest'ultimo è aumentato. Nel caso contrario, ovvero se il valore è diminuito, l'erede non garantirà la prova e toccherà agli altri coeredi fornirla. Ciò risulterà loro difficile anche se godono di un diritto a essere informati nei confronti dell'erede che riprende l'impresa. Questi dispone di un vantaggio in termini di informazione. Ci si deve dunque chiedere se la proposta di modifica sia più giusta rispetto al diritto attuale. Dopo tutto, il valore di un'impresa non dipende solo dalle decisioni del titolare, ma può essere fortemente influenzato, a seconda del settore economico, anche dalla congiuntura e da altri fattori²⁴².
- L'imputazione degli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa al loro valore al momento della liberalità o al momento dell'acquisizione del controllo vale, secondo l'avamprogetto, come regola generale che non si applicherà soltanto nel caso in cui il valore dell'impresa al momento della liberalità non può più essere provato. In pratica, il valore non dovrebbe più poter essere provato se il trasferimento è stato effettuato più di dieci anni prima. Negli altri casi, il valore dovrebbe potere essere stabilito a posteriori sulla base dei dati a disposizione. La stima non deve necessariamente essere effettuata già al momento della liberalità, ma può senza problemi aver luogo anche più tardi (p. es. al momento della divisione), purché i dati necessari a tal fine siano ancora disponibili²⁴³.
- L'applicazione di questa norma creerà notevoli difficoltà pratiche per distinguere tra elementi patrimoniali necessari all'impresa ed elementi che invece non lo sono, pur essendo questa una procedura giustificata. Il requisito di provare il valore dovrebbe essere applicabile unicamente se, al momento della liberalità, da un lato viene stabilito quali elementi sono necessari all'esercizio dell'impresa e quali invece non lo sono e, d'altro lato, il valore di questi elementi è conosciuto. In caso contrario, esiste il rischio che sorgano controversie. Le stesse difficoltà sono da prevedere in caso di attribuzione di quote dell'impresa (art. 633b AP-CC)²⁴⁴.
- Poiché il diritto transitorio prevede che sia applicato il nuovo regime in caso di decesso del disponente dopo l'entrata in vigore della modifica, potrebbero esserci problemi in determinati casi a ritrovare i dati necessari per stabilire il valore dell'impresa nel passato²⁴⁵.

4.3.5 Nessuna attribuzione di quote di minoranza in un'impresa con imputazione sulla porzione legittima

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi sulla questione della necessità di ottenere l'accordo dell'erede interessato per potergli attribuire una quota di minoranza in un'impresa accoglie con favore la misura²⁴⁶. Due partecipanti vi si oppongono²⁴⁷.

²⁴¹ BS, pag. 3.

²⁴² BL, pag. 2.

²⁴³ EXPERTsuisse, pag. 5.

²⁴⁴ ZH, pag. 2.

²⁴⁵ TI, pag. 1.

²⁴⁶ AG, pag. 1; AR, pag. 1; GL, pag. 1; LU, pag. 1; SG, pag. 1; SO, pag. 2; PPD, pag. 2; PLR, pag. 1; ANV, pag. 2; CP, pag. 2; Economiesuisse, pag. 3; EIT.swiss, pag. 1; FER, pag. 2; Forum PMI, pag. 1; GastroSuisse, pag. 2; pharmaSuisse, pag. 1; RelèvePME, pag. 2; Treuhand Suisse, pag. 2; SSIC, pag. 1; SFB, pag. 4; suisstec, pag. 2; UNIGE, pag. 3; USAM, pag. 2.

²⁴⁷ pvl, pag. 3; UNIL, pag. 3.

Sono state formulate le seguenti osservazioni puntuali.

- Il diritto degli eredi di rifiutare l'attribuzione di una quota di minoranza in un'impresa sulla quale non dispongono di alcun controllo costituisce per loro una protezione adeguata²⁴⁸. Ciò è comprensibile e giusto²⁴⁹. Non è in effetti raro che queste quote abbiano un valore limitato e che non sia possibile venderle²⁵⁰.
- Questa salvaguardia impedirà dunque che questo tipo di eredi siano *de facto* privati delle loro porzioni legittime per mezzo della trasmissione di quote della società estremamente difficili da vendere, perché non permettono, o permettono solo con notevoli difficoltà, di partecipare alle decisioni fondamentali nella gestione dell'impresa²⁵¹.
- Con questa disposizione, l'avamprogetto propone di codificare una vecchia giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 70 II 142, consid. 2). È buona cosa chiarire la dottrina che concerne i beni facilmente negoziabili, oggi fonte di insicurezza giuridica. La volontà espressa a questo riguardo nell'avamprogetto deve essere accolta con favore²⁵².
- In linea di principio, la ripresa della vecchia giurisprudenza federale (DTF 70 II 142) sembrerebbe ingiustificata. Questa giurisprudenza è infatti oggi regolarmente criticata e si scontra con gli obiettivi presentati il 29 agosto 2018 dal Consiglio federale alle Camere, ovvero l'ampliamento della libertà testamentaria del disponente e la riduzione della protezione per gli eredi legittimari. L'avamprogetto dovrebbe invece spiegare che l'articolo 522a capoverso 1 AP-CC deve costituire una deroga al principio contrario, che sarebbe generale, senza più fare riferimento alla vecchia giurisprudenza del Tribunale federale²⁵³.
- Ci si può chiedere se la norma non possa essere interpretata nel senso di un'esclusione *a contrario* dell'applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale e del suo sviluppo a livello di dottrina alle società di pura gestione patrimoniale. Se ciò fosse il caso, un erede potrebbe vedersi attribuire una quota di minoranza in una società di gestione immobiliare senza nessuna liquidità con imputazione sulla sua porzione legittima. A nostro avviso, questa soluzione sarebbe sbagliata. La giurisprudenza del Tribunale federale e la sua concretizzazione a livello di dottrina restano, se del caso, valide per i beni non facilmente negoziabili che non costituiscono imprese ai sensi delle nuove disposizioni. Sarebbe auspicabile che il messaggio chiarisca questo aspetto²⁵⁴.
- In certi casi, può esistere un mercato per le partecipazioni di minoranza. Non sembra pertanto giustificato impedire in ogni caso l'attribuzione di quest'ultime a un erede legittimario. Si tratta in particolare dei casi in cui i diritti di minoranza sono rafforzati da un contratto tra gli azionisti che assicura garanzie sufficienti. I vantaggi che possono essere conferiti sono ad esempio: 1) il diritto a un rappresentante nel consiglio di amministrazione; 2) il diritto di veto nel caso di alcune decisioni importanti nonché delle transazioni tra parti vicine; 3) il diritto a un versamento sotto forma di dividendi di una parte minima dell'utile annuale o ancora il diritto di vendere le proprie azioni allo stesso prezzo dell'azionista di maggioranza in caso di cessione di azioni da parte di quest'ultimo (= clausola *tag along*). Sembra esservi spazio per affinare la proposta così da tenere meglio conto della prassi, in cui oggi si ricorre abbastanza spesso a quote di minoranza. Sarebbe interessante avere, ad esempio, una disposizione che prevede che una quota di minoranza può essere attribuita soltanto se la posizione dell'erede legittimario è sufficientemente tutelata da un contratto tra azionisti. Il

²⁴⁸ PPD, pag. 2.

²⁴⁹ SO, pag. 2; CP, pag. 2; Relève PME, pag. 2.

²⁵⁰ CP, pag. 2; Relève PME, pag. 2.

²⁵¹ FER, pag. 2.

²⁵² UNIGE, pag. 3.

²⁵³ UNIL, pag. 3.

²⁵⁴ UNIGE, pag. 3.

messaggio potrebbe, se del caso, specificare il tipo di clausola che può figurare nel contratto affinché tale condizione sia (di norma) applicabile²⁵⁵.

- La soluzione proposta tiene conto del fatto, per un verso, che ogni erede che desidera dare continuità a un'impresa viene sostenuto e, per l'altro verso, che gli altri eredi non possono essere forzati a tenere bloccato il denaro nell'impresa, se non sono interessati a quest'ultima. Sembra positivo che si proceda a una ponderazione degli interessi caso per caso, con l'interesse macroeconomico al mantenimento dell'impresa e alla protezione dei posti di lavoro da un lato, e gli altri eredi che non devono restare a mani vuote dall'altro²⁵⁶.
- In pratica questa norma non verrà applicata unicamente nei casi in cui sono disponibili abbastanza mezzi finanziari per pagare gli altri eredi²⁵⁷.
- Non può essere la missione del diritto successorio evitare che siano costituite quote di minoranza all'interno di imprese. La protezione dei soci di minoranza contemplata dal diritto societario è sufficiente per disciplinare la questione delle partecipazioni di minoranza²⁵⁸.

4.3.6 Necessità dell'accordo degli altri eredi per il conferimento in natura

I pochi partecipanti alla consultazione che si sono espressi sulla questione della necessità di ottenere l'accordo dell'erede interessato per potere attribuirgli una quota di minoranza in un'impresa sostengono la misura²⁵⁹:

- Le nuove norme in materia di valore d'imputazione addossano all'erede che riprende l'impresa sia il rischio imprenditoriale sia il rischio commerciale. Dall'altro lato, egli può approfittare in via esclusiva di un plusvalore dell'impresa. È dunque coerente non permettergli di conferire in natura l'impresa senza l'accordo degli altri eredi per adempiere ai suoi obblighi di collazione (art. 633 AP-CC come *lex specialis* rispetto all'art. 628 cpv. 1 CC), in quanto ciò gli permetterebbe di ripartire tra gli eredi un'eventuale perdita di valore dell'impresa. La restrizione del suo diritto a un conferimento in natura è dunque giustificata²⁶⁰.

4.3.7 Soppressione dei periti scelti dall'autorità per la stima dell'immobile

Un partecipante che si è espresso in proposito sostiene la proposta di sopprimere i periti scelti dall'autorità per la stima degli immobili²⁶¹, mentre quattro la rifiutano²⁶².

- È sensato ricorrere – oramai anche per gli immobili – all'autorità competente o al giudice della divisione in caso di controversia sul prezzo di attribuzione di un immobile²⁶³.
- Il desiderio di unificare il metodo di valutazione e di rinunciare a fissare il prezzo di attribuzione da parte di periti scelti dall'autorità quando gli eredi non riescono a mettersi d'accordo (art. 618 CC) è comprensibile. L'accettazione di una decisione giudiziaria da parte degli eredi e del pubblico dovrebbe tuttavia essere favorita se la stima è effettuata da specialisti riconosciuti. Sarebbe pertanto opportuno mantenere l'attuale articolo 618 CC²⁶⁴.

²⁵⁵ UNIGE, pag. 3.

²⁵⁶ suissetec, pag. 2.

²⁵⁷ Treuhand Suisse, pag. 2.

²⁵⁸ pvl, pag. 3.

²⁵⁹ BE, pag. 3; SO, pag. 3; Economiesuisse, pag. 3; SFB, pag. 5; UNIGE, pag. 5.

²⁶⁰ BE, pag. 3; SO, pag. 3; Economiesuisse, pag. 3; SFB, pag. 5; UNIGE, pag. 5.

²⁶¹ UNIGE, pag. 5.

²⁶² SO, pag. 3; EIT.swiss, pag. 2; SGNV, pag. 1; UNIL, pag. 8.

²⁶³ UNIGE, pag. 5.

²⁶⁴ EIT.swiss, pag. 2.

- L'avamprogetto propone di abrogare l'attuale articolo 618 CC. Quest'ultimo consente, in caso di disaccordo tra gli eredi, di evitare una lunga e costosa procedura giudiziaria e garantisce che l'autorità cantonale competente nomini un perito in una procedura semplice per stimare il valore di imputazione di un bene. Il valore di imputazione può essere fissato di concerto tra le parti e non deve forzatamente corrispondere al valore venale. Può essere più basso. In caso di controversia, occorre al contrario fare riferimento al valore venale²⁶⁵.
- Data l'importanza che può assumere il valore di un bene immobile in una successione, la stima del suo prezzo di attribuzione da parte di un perito scelto dall'autorità attualmente si giustifica ancora quando non è possibile raggiungere un accordo tra gli eredi²⁶⁶.

4.3.8 Il concetto di impresa nel diritto successorio

Sono state espresse le seguenti osservazioni riguardo al concetto di impresa considerato.

- I motivi per non includere nel campo di applicazione le società quotate in borsa e le aziende agricole, che sono disciplinate da una legge speciale (LDFR), sono comprensibili. Il campo di applicazione previsto per le nuove norme è giusto²⁶⁷.
- È giusto escludere le società quotate in borsa e quelle di pura gestione patrimoniale in considerazione dell'obiettivo perseguito, ovvero la salvaguardia dei posti di lavoro e delle competenze presenti in seno alle imprese, e viste le conseguenze, ossia una distorsione del principio di parità tra gli eredi. Le prime dispongono di sufficiente liquidità perché una trasmissione possa essere realizzata senza ledere i diritti degli eredi, in particolare degli eredi legittimari. Quanto alle seconde, il loro scopo è più la gestione (spesso di immobili) che lo sviluppo del tessuto economico e di solito non esistono né competenze particolari né numerosi posti di lavoro da preservare; non sarebbe quindi appropriato applicare le nuove norme a una società immobiliare o a una società che detiene un aereo, ad esempio²⁶⁸.
- Giustamente la definizione di impresa ai sensi dell'articolo 616 AP-CC è relativamente ampia. Tuttavia, data la protezione accresciuta delle imprese così come definite dall'articolo per assicurarne la sopravvivenza e la violazione della porzione legittima degli altri eredi, bisognerebbe prevedere altri criteri sulla base degli interessi implicati e al fine di ridurre il campo di applicazione di queste disposizioni speciali, ad esempio distinguendo le imprese in base al loro numero di impiegati. L'avamprogetto sottoposto a consultazione prevede che ogni impresa che rientra nella definizione ampia dell'articolo potrà beneficiare di questo sistema di trasferimento favorevole, a discapito degli altri eredi, compreso il coniuge superstite, indipendentemente dal fatto che l'impresa impieghi del personale o meno. In questo modo tutte le imprese beneficeranno di queste misure, senza che ci si chieda se uno degli scopi di interesse generale perseguiti, ovvero il mantenimento di posti di lavoro, sia pertinente²⁶⁹.
- Pure l'esclusione delle società che hanno come unico scopo la collocazione o la gestione collettiva di capitali è giusta, anche nel caso in cui queste società detengano delle quote di imprese. La natura di queste imprese è infatti diversa: si tratta di puri veicoli di investimento, che generalmente dispongono di una relativa liquidità²⁷⁰.

²⁶⁵ SGNV Annexe, pag. 1.

²⁶⁶ SO, pag. 3.

²⁶⁷ SO, pag. 1.

²⁶⁸ UNIGE, pag. 7.

²⁶⁹ JuCH, pag. 2.

²⁷⁰ UNIGE, pag. 7.

- La definizione di impresa proposta all'articolo 616 AP-CC non è adeguata. Nella pratica, le imprese sono spesso detenute da una società holding o, quanto meno, la maggioranza del controllo è detenuta da una società holding ossia da una società di gestione di beni. Il progetto ha come obiettivo di preservare l'impresa perché crea impiego, si fa carico di una responsabilità sociale e genera valore per il Paese nel suo insieme. Le norme relative alla trasmissione dell'impresa dovrebbero pertanto essere applicabili qualunque sia la struttura giuridica di controllo dell'impresa²⁷¹.
- La definizione proposta del concetto di impresa è molto ampia. Ciò pone numerosi problemi di delimitazione, in particolare per quanto riguarda le società semplici. Anche se questa forma giuridica non è destinata alla conduzione di un'impresa con attività economica, si tratta comunque di un tipo di società presente sul territorio. Una società semplice può non essere iscritta al registro di commercio. La necessità di stabilire se una società semplice debba essere considerata, in un caso concreto, come un'impresa ai sensi dell'articolo 616 capoverso 1 AP-CC creerà difficoltà e insicurezza giuridica. Al fine di evitare simili problemi di delimitazione, sarebbe necessario considerare se le disposizioni relative alla società semplice non dovrebbero essere modificate²⁷².
- Una definizione così ampia della nozione di impresa non è né appropriata né necessaria. Non è necessario includere la società semplice nel concetto di impresa ai sensi dell'articolo 616 AP-CC. Al contrario, il concetto di impresa dovrebbe riferirsi all'iscrizione nel registro di commercio. In primo luogo, in questo modo sarebbe possibile escludere le società semplici, risolvendo il problema all'origine. In secondo luogo, si terrebbe conto soltanto delle piccole imprese individuali che hanno fatto uso della possibilità (facoltativa) di iscriversi nel registro di commercio. I titolari di imprese individuali sarebbero liberi di assoggettare, attraverso l'iscrizione nel registro di commercio, la loro impresa alle norme della presente revisione. Tutte le altre imprese rientrerebbero nel concetto di impresa grazie alla loro iscrizione nel registro di commercio²⁷³.
- È difficile comprendere la posizione scelta per quanto riguarda le holding. Secondo il rapporto esplicativo, non è opportuno applicare le nuove norme alle società che non svolgono alcuna «attività economica reale»: sarebbe segnatamente il caso delle società immobiliari e delle società holding. Il rapporto intende escludere dal campo di applicazione delle nuove norme le società che non hanno un esercizio proprio, ma si limitano a detenere immobili o partecipazioni in altre società. Le società che, oltre a detenere simili attivi, esercitano un'attività economica reale dovrebbero, al contrario, rientrare nel campo di applicazione della revisione. Ciò poserà verosimilmente problemi di delimitazione: ad esempio, come considerare una società immobiliare che si occupa della gestione di un numero importante di appartamenti o la holding che, oltre a detenere partecipazioni, si occupa attivamente di gestire il loro finanziamento oppure fornisce al gruppo determinate prestazioni in materia di consolidamento dei conti o di contabilità delle filiali? Ci si può chiedere se, per quanto concerne le holding, non sarebbe preferibile adottare un «approccio trasparente»: le società holding entrerebbero, in questo caso, nel campo di applicazione delle nuove disposizioni se esercitano un'attività economica reale direttamente o per il tramite delle loro filiali. Il rapporto giunge alla conclusione che ciò non è appropriato perché la divisione tra eredi delle partecipazioni della holding non ha le conseguenze negative che può avere la divisione di un'impresa che esercita un'attività commerciale reale. Il rapporto parte dunque dal presupposto che la holding detenga diverse partecipazioni e che quest'ultime siano relativamente indipendenti le une dalle altre. Ma questo non è sempre vero. Può essere il caso

²⁷¹ FSA, pag. 2.

²⁷² FSN, pag. 3.

²⁷³ FSN, pag. 4.

di una società holding importante, che detiene un portafoglio di partecipazioni ben diversificato, ma non, ad esempio, di un gruppo attivo in un solo settore che è composto da diverse partecipazioni per ragioni geografiche (p. es. filiali di distribuzione in diversi Paesi) o per ragioni legate all'organizzazione del lavoro (filiali di produzione, di distribuzione ecc.). In un caso simile, spesso non sarà realistico separare le differenti entità, senza nemmeno parlare delle conseguenze fiscali che potrebbero derivare da una simile operazione. Il rapporto riconosce del resto queste difficoltà, ma unicamente quando la società holding detiene un'unica partecipazione (poiché in tal caso non è possibile distribuire le partecipazioni tra gli eredi). Questa deroga non tiene tuttavia conto dell'insieme dei casi problematici ed è poco compatibile con il testo della legge. Per di più, il rapporto aggiunge un criterio che non è stato adottato nel concetto di impresa dell'articolo 616 AP-CC, vale a dire il criterio del responsabile che deve essere attivo nell'esercizio²⁷⁴. A prescindere da questi difetti, occorre ancora chiedersi se sia giusto trattare le holding diversamente dalle altre imprese. Perché distinguere tra una società che, oltre all'esercizio, detiene beni non necessari all'esercizio (p. es. una collezione di quadri) – ed è considerata come un'impresa ai sensi delle norme proposte – e una holding che detiene una società con un esercizio e una società titolare di un solo immobile? Le holding pongono dei problemi complessi (segnatamente quando detengono più società tra cui una società che soddisfa i criteri dell'esercizio). A nostro avviso, occorre prevederle esplicitamente nel testo di legge. Bisogna approfondire la questione, proponendo una soluzione che si armonizzi con il regime giuridico riservato alle altre imprese. A questo scopo sarà verosimilmente necessario adottare un approccio trasparente (dunque economico), che esige che si consideri se la holding comprende una o più società che adempiono le condizioni definite per l'impresa²⁷⁵.

- La definizione di «impresa» proposta dall'avamprogetto pone già, e porrà senza dubbio nella pratica, molte difficoltà²⁷⁶.
- Occorre già definire il campo di applicazione temporale del concetto di «impresa». La società può in effetti essere quotata in borsa al momento del trasferimento tra vivi (art. 633a, 522a cpv. 2 CC), e non esserlo più al momento del decesso, o viceversa. Dall'impianto generale dell'articolo 617 AP-CC si può dedurre che determinante è il giorno del decesso, malgrado le norme speciali dell'articolo 633a, ripreso in parte agli articoli 522a capoverso 2 e 218 capoverso 3 AP-CC; sarebbe tuttavia opportuno che il testo di legge lo dicesse espressamente²⁷⁷.
- L'impresa potrebbe essere utilizzata per aggirare le norme ordinarie del diritto in materia di divisione, in particolare nella prospettiva di un'attribuzione preferenziale di determinati valori del defunto (art. 617a AP-CC). Siccome l'avamprogetto prevede una deroga solo per le «società di pura gestione patrimoniale» (art. 616 cpv. 1), la detenzione di attivi non direttamente necessari al funzionamento dell'impresa non esclude la società dal regime speciale. I valori personali che l'ereditando trasferisce così nella sua società per garantirne un'attribuzione privilegiata non rientrano d'altra parte nell'obiettivo perseguito dall'avamprogetto; infatti, gli articoli 633a e 633b specificano chiaramente che si applicano unicamente agli «elementi patrimoniali necessari all'esercizio», cosa che dovrebbe essere scontata anche nel quadro dell'attribuzione di cui all'articolo 617. Questo rischio costituisce certamente una delle maggiori pecche dell'avamprogetto. Si potrebbe pensare di evitare l'insorgere di una simile fattispecie escludendo queste imprese, maggiorate da attivi personali dell'ereditando, dal sistema speciale dell'avamprogetto. Se invece si volesse rinunciare

²⁷⁴ UNIGE, pag. 7.

²⁷⁵ UNIGE, pag. 7.

²⁷⁶ UNIL, pag. 4.

²⁷⁷ UNIL, pag. 4.

all'esclusione dal regime preferenziale di simili fattispecie, bisognerebbe quantomeno adottare una disposizione specifica che assicuri il ritorno di questi valori nella successione, perché siano soggetti alla divisione ordinaria²⁷⁸.

5 Osservazioni sui singoli articoli

5.1 Art. 218 cpv. 3

Il testo di legge non designa chiaramente le persone che possono sollecitare queste dilazioni di pagamento (comunione ereditaria, erede che potrebbe rilevare l'impresa?). In linea di principio si dovrebbe trattare di una richiesta formulata dall'insieme degli eredi, dato che essi rispondono solidalmente del pagamento di questo debito (va sottolineato che anche il coniuge superstite è un erede e che potrà opporsi a una misura del genere; tale strumento rischia dunque di restare spesso lettera morta). Il rapporto sembra invece voler riservare tale diritto solo all'erede che riprende l'impresa. A parte il fatto che il testo di legge non lo menziona espressamente, contrariamente a quanto indicato nel rapporto, qual è la situazione degli altri eredi in tal caso? Si tratta di una richiesta che influisce anche sulla loro situazione? Su questo punto, il messaggio dovrebbe fornire maggiori dettagli²⁷⁹.

5.2 Art. 522a

Capoverso 1

Un erede legittimario può non essere del tutto erede della successione, e ricevere l'equivalente della sua porzione legittima sotto forma di legati. L'avamprogetto non tiene conto di questa situazione, il che non è giustificato. Anche l'espressione «se un erede detiene» è inadeguata. Potrebbe infatti trattarsi di un legatario che acquisisce, in quanto tale, una partecipazione maggioritaria. Se non si cambia questa espressione, le disposizioni dell'avamprogetto potrebbero essere facilmente aggirate. Bisognerebbe parlare di un «successore o di un terzo tenuto a riduzione»²⁸⁰.

Capoverso 2

Il capoverso 2 riguarda due situazioni molto differenti tra loro. La dilazione di pagamento può trovare applicazione solo nel caso in cui un terzo è beneficiario dell'impresa ed è soggetto a riduzione, ossia a restituzione dopo la riduzione successoria: la dilazione di pagamento non concerne infatti le disposizioni a causa di morte che attribuiscono l'impresa e che sarebbero soggette a riduzione. Questo aspetto rappresenta un ulteriore pregiudizio alla porzione legittima dei coeredi del beneficiario dell'impresa. Il rinvio a una norma interamente dispositiva qual è l'articolo 619 AP-CC è ingannevole a tale riguardo: su questo punto occorre, invece, vedere la tutela dell'erede legittimario come un limite imperativo alla volontà del disponente. L'altra questione è il valore d'imputazione, che non corrisponde al valore dell'impresa o della partecipazione maggioritaria all'apertura della successione, come stabilito in linea generale dall'articolo 537 capoverso 2 CC, ma al valore al momento della trasmissione (art. 633a AP-CC). Questa soluzione non è necessariamente favorevole a chi si vede attribuire l'impresa, e sicuramente non lo è se quest'ultima ha perso di valore tra il momento della sua attribuzione e l'apertura della successione²⁸¹.

²⁷⁸ UNIL, pag. 4.

²⁷⁹ UNIGE, pag. 8.

²⁸⁰ UNIL, pag. 3.

²⁸¹ UNIL, pag. 3.

L'articolo 522a AP-CC non può essere adottato nella forma proposta senza una corrispondente modifica dell'articolo 528 capoverso 1 CC. Come si può infatti immaginare che il gestore dell'impresa non debba restituire gli utili della sua attività imprenditoriale quando invece il suo arricchimento dipende da tale attività, ottenuta grazie al bene ereditato, anche se è in buona fede? Occorre rimediare a tale incoerenza mediante una modifica del vigente articolo 528 capoverso 1 CC, che sancisca il principio secondo cui, dopo la riduzione successoria, il debitore non può più essere tartassato, a meno che non sia in mala fede²⁸².

5.3 Art. 616

In generale

La definizione di impresa dovrebbe essere rivista sulla falsariga di quella dell'ordinanza sul registro di commercio²⁸³ (in particolare art. 2 e 36), ispirarsi al principio della trasparenza e prevedere una distinzione tra i beni necessari alla gestione dell'impresa e quelli che non lo sono²⁸⁴.

Capoverso 1

Occorre tenere maggiormente in considerazione le partecipazioni di fatto nelle società holding e valutare se è possibile procedere a un'attribuzione d'impresa in caso di holding «mista» mediante una scissione delle società operative. Le società anonime di proprietà familiare sono spesso gestite e amministrate sotto forma di holding. In pratica simili holding familiari vengono sovente utilizzate per evitare i problemi legati alla trasmissione di imprese. Nel rapporto esplicativo si afferma però che le società di pura gestione patrimoniale (comprese le holding e le società immobiliari) sono escluse dal campo d'applicazione delle nuove regole. Tale esclusione è problematica quando una holding detiene, ad esempio, partecipazioni sia di una società immobiliare sia di un'impresa operativa familiare, ovvero in presenza di una holding «mista». Alla morte dell'eredando solo alcune quote di questa società holding rientrano nella successione. In base all'avamprogetto, l'attribuzione di un'impresa non può essere richiesta in caso di holding «mista», in quanto essa è considerata in parte una società di pura gestione patrimoniale. Per poter rilevare l'impresa, un'erede dovrebbe quindi avere la facoltà di chiedere, ad esempio, la suddivisione della holding in una parte di pura gestione patrimoniale e in una parte «reale» oppure di accordare al giudice la competenza di ristrutturare la holding. Nella pratica capita spesso che degli imprenditori raggruppino le loro imprese, i loro beni immobiliari ed eventualmente altri valori patrimoniali in diverse società sottoposte a una stessa «*top holding*», e che dunque delle holding «miste» rientrino in una successione. Alla luce delle considerazioni appena esposte, è increscioso che delle imprese facenti capo a una «*top-holding*» non possano beneficiare delle semplificazioni previste dal nuovo diritto²⁸⁵.

Per le società quotate in borsa e le società di pura gestione patrimoniale, l'articolo 616 capoverso 1 AP-CC nega implicitamente l'esistenza di un interesse pubblico. Nel quadro della ponderazione tra i diritti degli eredi e l'interesse economico generale, bisognerebbe tuttavia prendere in considerazione anche altri fattori (p. es. numero minimo di posti di lavoro, fatturato annuo minimo ecc.) ed eventualmente emanare una nuova legge ad hoc²⁸⁶.

²⁸² UNIL, pag. 4.

²⁸³ RS 221.411

²⁸⁴ FSA, pag. 2.

²⁸⁵ ZG, pag. 2.

²⁸⁶ BS, pag. 1.

Capoverso 2

Occorre sostituire il nome completo della legge sul diritto fondiario rurale con la relativa abbreviazione, come già previsto per gli articoli 654a, 682a e 798a CC²⁸⁷.

5.4 Art. 617

In generale

La competenza di attribuzione del giudice andrebbe estesa all'insieme degli attivi di una successione che comprende un'impresa. Non è infatti concepibile che il giudice possa attribuire unicamente l'impresa e che per i restanti attivi della successione sia necessario procedere a una divisione in lotti e a un sorteggio²⁸⁸.

L'articolo 617 AP-CC disciplina l'attribuzione di un'impresa soltanto se il defunto non ha disposto al riguardo. Questo articolo non va invece applicato se lo ha fatto, neppure nel caso in cui le disposizioni del defunto siano infelici e potrebbero condurre alla liquidazione dell'impresa. Un'attribuzione diversa da quella prevista dall'ereditando necessita del consenso di tutti gli eredi. Ciò corrisponde alla sistematica del diritto successorio e deve assolutamente rimanere così²⁸⁹.

Gli elementi menzionati nel rapporto esplicativo per la valutazione del criterio dell'idoneità sono tutti approvati. La nozione di idoneità andrà poi chiarita nella prassi e non sembra necessario che il testo della legge sia più preciso su questo punto. Ci si ispirerà verosimilmente alla giurisprudenza in materia di diritto fondiario rurale, giurisprudenza del resto interessante in relazione a questioni quale l'idoneità non dell'erede stesso, ma del suo coniuge o di uno dei suoi figli. Un riferimento a questa giurisprudenza nel messaggio potrebbe essere utile per evitare un moltiplicarsi delle cause giudiziarie²⁹⁰.

Al previsto articolo 617 va aggiunto un articolo 617a dal tenore seguente: «617a. ¹Su richiesta formulata dalla maggioranza degli eredi, che riunisce perlomeno la metà delle quote, il giudice ordina il mantenimento dell'impresa in compartecipazione. ²All'occorrenza, chi richiede l'attribuzione preferenziale è a capo di una compartecipazione. ³La durata della compartecipazione è fissata dal giudice, salvo che sussistano gravi motivi per uno scioglimento anticipato». Questa formulazione garantisce una certa eguaglianza nell'attribuzione tra coeredi dei beni dell'impresa, di cui quantomeno il reddito rimarrebbe collettivo²⁹¹.

In base all'avamprogetto, i beni del defunto conferiti all'impresa da esso detenuta potrebbero essere di per sé oggetto di un'attribuzione preferenziale, benché non siano necessari al funzionamento dell'impresa. Occorre impedire questo uso ingiustificato dell'attribuzione preferenziale. Se si dovesse decidere di non escludere una tale impresa dal regime speciale, occorrerebbe inserire una nuova disposizione nel progetto. Solo un'azione surrogatoria diretta contro l'impresa controllata dal disponente può offrire una soluzione soddisfacente. L'avamprogetto potrebbe quindi essere completato con la disposizione seguente: «617b. ¹Quando dei valori non legati al buon andamento dell'impresa sono stati assegnati alla persona giuridica costituente l'impresa in modo da permettere la loro attribuzione preferenziale, ogni erede ha la facoltà di sottrarli a questa impresa per assoggettarli alle regole generali della divisione. ²L'impresa risponde della loro alienazione, con riserva di surrogazione reale»²⁹².

²⁸⁷ VD, pag. 3.

²⁸⁸ FSA, pag. 2.

²⁸⁹ FSN, pag. 4.

²⁹⁰ UNIGE, pag. 2.

²⁹¹ UNIL, pag. 6.

²⁹² UNIL, pag. 6

Capoverso 1

Ci si domanda se la regola valga pure nel caso in cui un erede eserciti il controllo sull'impresa quando il disponente è ancora in vita (in caso di liberalità di più del 50 % delle quote o dei diritti societari), ma muoia prima del disponente senza aver preso altre disposizioni, e l'eredità passa ai suoi discendenti minorenni. Occorre valutare se in un caso del genere un altro erede debba avere la possibilità di chiedere l'attribuzione delle quote sociali o dei diritti societari²⁹³.

Il rapporto esplicativo ribadisce a più riprese che l'obiettivo principale è di agevolare la trasmissione di un'impresa all'interno della famiglia. A tale riguardo, sarebbe opportuno discutere se è legittimo privilegiare un erede per mantenere in attività un'impresa nell'interesse dell'economia, penalizzando gli eredi legittimari, se l'erede che chiede l'attribuzione non è un membro della famiglia (o il partner del defunto). Questa costellazione è sicuramente rara vista la formulazione scelta («e il defunto non ne ha disposto»), ma meriterebbe una riflessione e una spiegazione²⁹⁴.

Capoverso 2

Nel rapporto esplicativo sono menzionati alcuni criteri da tenere in considerazione se occorre scegliere tra più eredi che chiedono l'attribuzione dell'impresa. Al giudice è però demandato un compito difficile, soprattutto se vari eredi soddisfano una serie dei suddetti criteri, ad esempio perché lavorano già tutti nell'impresa in questione o perlomeno nello stesso settore²⁹⁵. In questo contesto, il giudice dispone di un potere di decisione discrezionale e deve disporre di un ampio margine di apprezzamento²⁹⁶.

Nel messaggio, si propone di sostituire l'espressione imprecisa di «formazione professionale» (*Berufsausbildung*) quale criterio per la valutazione dell'idoneità a dirigere l'impresa con «formazione e formazione continua» (*Aus- und Weiterbildung*)²⁹⁷.

Nella scelta della persona più idonea a dirigere l'impresa, va tenuto conto del rischio di un fallimento inatteso. Inoltre occorrono misure facilmente applicabili, possibilmente retroattive e con un lungo termine di prescrizione, per combattere gli arricchimenti indebiti²⁹⁸.

Capoverso 3

Pur essendo situato tra le disposizioni in materia di divisione, questo capoverso presenta una lacuna a cui occorre rimediare. È infatti necessario definire il legame giuridico che unisce gli eredi che presentano una richiesta di attribuzione congiunta, legame che dovrebbe determinare in seguito i rapporti giuridici tra i cobeneficiari dell'attribuzione per quanto riguarda l'impresa. Tale legame giuridico può anche avere delle conseguenze a livello di procedura civile (art. 70 cpv. 1 CPC). Ci si chiede infatti se l'attribuzione di quote a più eredi costituisce a tale riguardo un mantenimento dell'acconto della quota ereditaria tra i cobeneficiari dell'attribuzione, il che sarebbe sicuramente d'ostacolo al buon funzionamento della gestione futura dell'impresa, oppure se si tratta di una regola di divisione e le quote sono attribuite in parti uguali. Questo aspetto dovrebbe essere chiarito²⁹⁹.

²⁹³ BS, pag. 2.

²⁹⁴ BS, pag. 2.

²⁹⁵ BS, pag. 2.

²⁹⁶ pvl, pag. 3.

²⁹⁷ EIT.swiss, pag. 1.

²⁹⁸ SVgE, pag. 5.

²⁹⁹ BS, pag. 1; UNIL, pag. 6.

5.5 Art. 618

Si pone la questione degli effetti in materia di procedura civile della decisione del giudice, che non può attribuire una quota di minoranza a un erede legittimario contro la volontà di quest'ultimo. L'erede legittimario in questione deve impugnare la decisione di attribuzione del giudice o ha la possibilità, mediante una comunicazione agli altri eredi, di evitare l'applicazione della suddetta decisione nei suoi confronti? Si tratta di un aspetto che andrebbe chiarito nella legge o perlomeno nel messaggio³⁰⁰.

Si propone la formulazione seguente: «A un altro erede non può essere attribuita contro la sua volontà, imputandola sulla sua legittima, una quota di minoranza di un'impresa di cui un erede detiene o acquisisce il controllo»³⁰¹.

Questa regola ribadisce l'articolo 522a capoverso 1 CC, che tutela l'erede legittimario che non beneficia dell'attribuzione, ma la sua portata è differente: l'erede legittimario può rinunciare in anticipo alla tutela dell'articolo 522 capoverso 2 CC mediante una rinuncia d'eredità (art. 495 CC), mentre si può derogare all'articolo 618 CC con una convenzione di divisione ereditaria dopo la morte dell'ereditando³⁰².

La norma proposta non chiarisce una questione importante. Cosa succede con la quota di minoranza se nessun erede acconsente a imputarla sulla propria porzione legittima? La presenza di un terzo non legittimario o di una porzione disponibile sufficientemente ampia può risolvere questo problema, che tuttavia permane se la porzione disponibile è insufficiente e la quota di minoranza deve essere necessariamente imputata sulle porzioni legittime presenti. In un caso del genere, occorre verosimilmente procedere a una vendita agli incanti delle quote di minoranza conformemente all'articolo 612 capoverso 3 CC, e gli eredi legittimari che hanno rifiutato tali quote potranno ottenere una frazione del ricavato di tale vendita, sicuramente effettuata a un prezzo ridotto trattandosi di quote di minoranza. In ultima analisi, la soluzione prevista dall'articolo 618 non è dunque in grado di eliminare gli inconvenienti legati alle quote di minoranza³⁰³.

5.6 Art. 619

In generale

Ci si domanda se non sarebbe opportuno chiarire nel testo di legge che anche gli eredi legittimari possono subire una dilazione di pagamento³⁰⁴.

Si chiede di prevedere una soluzione più flessibile come negli articoli 203 capoverso 2 e 218 capoverso 2 CC, che consenta di decidere caso per caso sulla necessità e la portata della dilazione di pagamento³⁰⁵.

Questa disposizione si trova nel capo concernente il modo della divisione, ma, a differenza degli articoli 617 e 618 AP-CC, non riguarda la maniera in cui la divisione deve essere effettuata. Essa andrebbe pertanto più opportunamente inserita nel capo riguardante la chiusura e gli effetti della divisione, prima delle norme sulla responsabilità verso i terzi (art. 639 e 640 CC) e dopo quelle sulla chiusura della divisione (art. 634 segg. CC)³⁰⁶.

³⁰⁰ BS, pag. 2.

³⁰¹ VD, pag. 3.

³⁰² UNIL, pag. 7.

³⁰³ UNIL, pag. 7.

³⁰⁴ BS, pag. 3.

³⁰⁵ AR, pag. 1.

³⁰⁶ UNIGE, pag. 5.

Non si esplicita se questa prescrizione è dispositiva, cioè se l'ereditando può, mediante una regola di divisione, escludere o al contrario estendere le dilazioni di pagamento ed eliminare l'esigenza di garanzie. Ciò sembrerebbe escluso se occorre applicare l'articolo 619 CC mediante il rinvio all'articolo 522a capoverso 2 AP-CC. Sarebbe senza dubbio opportuno chiarire la questione, perlomeno nel rapporto esplicativo³⁰⁷.

Se non si dovesse trovare una soluzione che garantisca i diritti di proprietà dei coeredi, occorre perlomeno prevedere la possibilità di revocare la dilazione di pagamento in presenza di fondati motivi (p. es. difficoltà finanziarie dei coeredi)³⁰⁸.

Capoverso 1

Si propone di precisare la nozione di «crediti» nell'articolo 619 AP-CC affinché venga applicata esclusivamente alle pretese di natura successoria (in particolare ai debiti di collazione) o di prevedere una riserva per le disposizioni contrattuali contrarie che vincolano l'erede debitore³⁰⁹.

Capoverso 2

La dilazione di cinque anni appare accettabile³¹⁰.

Occorre aumentare la durata massima della dilazione, dato che cinque anni sono troppo pochi dal punto di vista dell'impresa. Sarebbe auspicabile una dilazione di almeno sette anni, che corrisponderebbe ai termini di rimborso usuali per i crediti bancari destinati al finanziamento di imprese³¹¹.

In alcuni casi particolari, si propone di prolungare la dilazione di pagamento a dieci anni, come avviene in Austria. Ciò consentirebbe una maggiore flessibilità e la continuità a lungo termine delle imprese. Ad esempio nell'edilizia, dove i margini sono molto bassi (circa 3 %), o in settori che richiedono investimenti particolarmente elevati, una dilazione di cinque anni potrebbe risultare insufficiente. Un ciclo congiunturale dura inoltre tra i sei e i dieci anni. Se un'impresa è rilevata durante una fase di bassa congiuntura, può capitare che debbano passare più di cinque anni prima che la situazione economica migliori nuovamente. A seconda della situazione finanziaria dell'imprenditore e del valore della parte rimanente della massa ereditaria, una dilazione di cinque anni può solo rinviare la frammentazione o la chiusura di un'impresa. Lo scopo della revisione è però di garantire la continuità dell'impresa a lungo termine³¹².

Capoverso 3

Nel testo di legge bisognerebbe menzionare che la concessione di una dilazione di pagamento dipende dall'esistenza di garanzie sufficienti³¹³.

Si propone la formulazione seguente: «Gli importi soggetti a dilazioni di pagamento devono essere garantiti e fruttare un interesse adeguato»³¹⁴.

Per valutare l'adeguatezza del tasso di interesse, occorre tenere conto della circostanza dei tassi di interesse negativi. Se gli interessi servono a compensare le perdite di valore dovute all'inflazione, essi devono seguire l'andamento a lungo termine della stessa. Se invece devono orientarsi più all'economia di mercato o all'economia reale, il loro ammontare deve essere definito in maniera diversa. Occorre evitare sia un aumento sia una perdita di valore, perché

³⁰⁷ UNIL, pag. 7.

³⁰⁸ BL, pag. 1.

³⁰⁹ EXPERTsuisse, pag. 4.

³¹⁰ CP, pag. 3; Relève PME, pag. 2.

³¹¹ ZG, pag. 1.

³¹² SSIC, pag. 1; USAM, pag. 2.

³¹³ BS, pag. 3.

³¹⁴ VD, pag. 3.

altrimenti entrano in gioco interessi secondari che potrebbero essere sfruttati strategicamente³¹⁵.

Sarebbe preferibile formulare il requisito di presentare garanzie in maniera un po' meno assoluta, specificando che queste ultime devono essere fornite «se le circostanze lo giustificano», come previsto per il credito di partecipazione all'aumento tra coniugi (art. 218 cpv. 2 CC) o per il pagamento di debiti tra coniugi (art. 203 cpv. 2 CC). Una soluzione del genere si giustifica a maggior ragione poiché, per il credito di partecipazione in ambito matrimoniale, nell'ipotesi che siano coinvolti un'impresa o dei diritti che conferiscono il controllo su di essa, l'articolo 218 capoverso 3 AP-CC rinvia all'applicazione dell'articolo 218 capoverso 2 CC e prevede dunque la necessità di fornire garanzie unicamente «se le circostanze lo giustificano». La disparità nella regolamentazione dei crediti in questi due ambiti (matrimoniale e successorio) è deplorevole e non se ne comprende bene la ragione³¹⁶.

La nozione di interesse «adeguato» è nuova e non viene definita con chiarezza. Perché essa differisce da quella dell'articolo 218 CC? Non si capisce quali siano i parametri di riferimento da tenere in considerazione per valutare l'adeguatezza. Un chiarimento di questo aspetto nel messaggio eviterebbe di aprire un nuovo fronte di discussione e di controversie tra gli eredi³¹⁷.

Occorre stralciare l'obbligo di fornire garanzie, che è in contraddizione con l'obiettivo della dilazione di pagamento³¹⁸.

Questo capoverso va eliminato o riformulato. La necessità e la portata delle garanzie e degli interessi devono essere stabilite caso per caso dal giudice³¹⁹.

5.7 Art. 620

In generale

L'imputazione di tutti i beni della successione al loro valore venale viene accolta con favore. Ancorare questa prassi consolidata a livello legale favorisce la certezza del diritto e la trasparenza³²⁰.

Si raccomanda di rinunciare alla soppressione del vigente articolo 618 CC, in base al quale il valore di attribuzione dei fondi viene stimato da periti scelti dall'autorità, oppure di formulare l'articolo 620 AP-CC in modo tale che, in caso di contestazione, tale valore sia stabilito anche in futuro da periti ufficiali³²¹.

L'articolo 620 AP-CC sancisce una regola generale attualmente prevista in maniera implicita dal Codice civile (tranne per i fondi), ossia che il valore dei beni oggetto della divisione va determinato sulla base del valore venale al momento del decesso. Su questo punto, la nuova regola è condivisibile e corrisponde all'avamprogetto del 2016³²².

L'avamprogetto non si pronuncia sulla scelta del metodo da adottare per valutare il valore venale dell'impresa. In una decisione relativa a uno scioglimento del regime matrimoniale (DTF 136 III 209, Journal des Tribunaux 2011 II 281 e relativi rinvii), il Tribunale federale ha individuato diversi metodi di valutazione: il valore venale di liquidazione, il valore venale intrinseco e il valore venale di continuazione. Essi forniscono risultati notevolmente diversi tra loro. Nel

³¹⁵ SVgE, pag. 5.

³¹⁶ UNIGE, pag. 4.

³¹⁷ UNIGE, pag. 5.

³¹⁸ AI, pag. 1.

³¹⁹ ZG, pag. 3; SFB, pag. 5; USAM, pag. 2.

³²⁰ SO, pag. 3.

³²¹ SO, pag. 3.

³²² UNIL, pag. 7.

caso della divisione successoria, il valore venale di liquidazione costituisce l'unico metodo conforme al principio di uguaglianza tra gli eredi (come in materia di liquidazione del regime matrimoniale). Questo aspetto è cruciale e il legislatore ne deve assolutamente tenere conto: come nella LDFR, il legislatore deve dire espressamente se, oltre all'attribuzione privilegiata, intende concedere anche un privilegio di prezzo, non foss'altro che per il metodo di determinazione del valore³²³.

Permettere a un'autorità cantonale specializzata di stimare un certo valore nell'ambito della successione è un principio acquisito del diritto vigente (per i fondi cfr. l'art. 618 CC). Tale facoltà, attualmente limitata ai fondi, non deve essere soppressa, ma al contrario va estesa anche alle imprese. L'eliminazione di qualsiasi forma di stima ufficiale costituirebbe un errore di politica legislativa e renderebbe più incerta la pianificazione della successione d'impresa. Lo stesso rapporto esplicativo sottolinea la necessità, in caso di alienazione prima del decesso, di stimare il valore dell'impresa; vista l'importanza di questo aspetto per la futura successione, sarebbe quindi utile disporre, in particolare in occasione dell'alienazione, di una stima ufficiale presumibilmente esatta al riguardo. Questa soluzione contribuirebbe a una maggiore sicurezza nella pianificazione della trasmissione di un'impresa. Se nel 1907 i fondi costituivano ancora la parte più cospicua delle successioni, oggi andrebbe attribuita altrettanta importanza alle imprese: è quindi necessario che il legislatore metta a disposizione uno strumento più sicuro per stimare il loro valore, considerate le difficoltà che una tale valutazione comporta. Si propone quindi di introdurre un nuovo articolo 620**bis**, dal tenore seguente: «¹Quando gli eredi non siano d'accordo circa il valore di attribuzione di un fondo o di un'impresa, questo viene stimato da periti designati dall'autorità cantonale competente. ²Su richiesta del disponente o del beneficiario dell'attribuzione, la stessa autorità può stimare ufficialmente, mediante i periti da essa designati, il valore dell'impresa al momento della sua trasmissione»³²⁴.

Al posto dell'attuale articolo 618 CC, si propone di introdurre un nuovo articolo 621, dal tenore seguente: «Procedura di stima; Quando gli eredi non siano d'accordo circa il valore di attribuzione, il valore venale viene stimato da periti scelti dall'autorità»³²⁵.

Capoverso 1

In base all'articolo 630 capoverso 1 CC, i fondi sono conferiti al loro valore venale. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tale regola si applica anche alle cose mobili e ad altri diritti. È dunque giusto sostituire il termine «fondi» (*Grundstücke, immeubles*) con «beni» (*Vermögensgegenstände, biens*)³²⁶.

5.8 Art. 628 cpv. 2

Per maggiore chiarezza, nel numero 3 si dovrebbe ricordare che si tratta di un contratto successivo all'apertura della successione (cfr. art. 636 CC), che assume la forma di un contratto di divisione (art. 634 CC)³²⁷.

5.9 Art. 633

Siccome la deroga è già prevista nell'articolo 628 capoverso 2 AP-CC e una sua sola menzione è sufficiente, non occorre ripeterla nell'articolo 633 AP-CC. Si propone inoltre di inserire gli articoli 633a e 633b AP-CC dopo l'articolo 630, che riguarda il computo della collazione,

³²³ UNIL, pag. 7.

³²⁴ UNIL, pag. 8.

³²⁵ SGNV, allegato pag. 1.

³²⁶ BE, pag. 3.

³²⁷ UNIL, pag. 8.

con i seguenti titoli marginali: Art. 630, III. Computo della collazione, 1. Principio; Art. 630a, 2. Imprese; Art. 630b, 3. Quote sociali e diritti societari³²⁸.

Negli articoli 633 et 633a AP-CC, sarebbe più chiaro indicare che l'impresa a cui ci si riferisce è quella definita all'articolo 616 AP-CC, come è già stato fatto negli articoli 218 capoverso 3 e 522a capoverso 2 AP-CC. Gli articoli 633 e 633a si trovano in effetti in un altro capo rispetto all'articolo 616 AP-CC³²⁹.

Non si capisce come l'articolo 633 AP-CC possa costituire una *lex specialis* rispetto all'articolo 628 capoverso 1 CC, dal momento che l'articolo 628 capoverso 2 numero 3 prevede già che il conferimento in natura di un'impresa oppure di quote sociali o diritti societari di un'impresa necessita dell'accordo degli altri eredi. Si propone pertanto di eliminare l'articolo 633 AP-CC³³⁰.

5.10 Art. 633a e 633b

L'espressione «elementi patrimoniali» (*Vermögensteile, éléments patrimoniaux*) utilizzata nell'articolo 633a AP-CC può dare adito a equivoci. La nozione di «elementi» (*Teile, éléments*) suggerisce che certi elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa possano anche essere imputati singolarmente – a seconda della situazione probatoria – al loro valore nel momento della liberalità, mentre i restanti elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa sarebbero imputati al loro valore nel momento della successione. Non è chiaro se ciò è voluto o se non sarebbe più opportuno utilizzare l'espressione «beni patrimoniali necessari» (*betriebsnotwendiges Vermögen, actifs nécessaires à l'exploitation*)³³¹.

Il fatto che, in assenza di stima, si applichi l'articolo 630 CC andrebbe espressamente menzionato nell'articolo 633a AP-CC³³².

Si raccomanda la soppressione pura e semplice della formulazione «... a condizione che tale valore possa essere stabilito» negli articoli 633a e 633b capoversi 1 e 3 AP-CC, poiché troppo imprecisa e soggetta a varie interpretazioni, su cui dovrebbe decidere il giudice. Occorre sempre trovare un metodo di valutazione. O esistono documenti riguardanti metodi di valutazione riconosciuti oppure il valore deve essere stimato *ex post*. Numerosi uffici cantonali delle contribuzioni elaborano ogni anno delle istruzioni per la stima delle cartevalori non quotate in borsa ai fini dell'imposta sulla sostanza, che si basano su metodi di valutazione riconosciuti³³³.

Tecnicamente, la regola prevista negli articoli 633a e 633b AP-CC non è compatibile con l'articolo 630 capoverso 2 CC, che deve essere necessariamente e parallelamente modificato per derogare, per quanto riguarda i frutti, i godimenti e le spese, al caso degli articoli 633a e 633b AP-CC (stessa problematica che si pone per il regime della riduzione e l'art. 528 CC). Queste due disposizioni comporteranno delle difficoltà di applicazione per quanto riguarda la determinazione precisa del momento di stima, e ciò indipendentemente dalle difficoltà insite alla stima stessa³³⁴.

La semplificazione del titolo marginale è accolta con favore³³⁵.

Occorre riesaminare completamente e in dettaglio la norma proposta, scegliendo anche una formulazione più precisa come, ad esempio, la seguente: «Se una liberalità ha per oggetto

³²⁸ UNIGE, pag. 6.

³²⁹ UNIGE, pag. 6.

³³⁰ BL, pag. 2.

³³¹ BL, pag. 2.

³³² EIT.swiss, pag. 2.

³³³ SGNV annexe, pag. 2.

³³⁴ UNIL, pag. 9.

³³⁵ ZH, pag. 2.

un'impresa, delle quote sociali o dei diritti societari, gli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa sono imputati al loro valore nel momento della liberalità se l'erede beneficiario della liberalità lo esige, purché tra il momento della liberalità e la divisione della successione sia stato realizzato un plusvalore a questi attribuibile in modo esclusivo o preponderante. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del disponente»³³⁶.

Sarebbe opportuno mantenere la formulazione utilizzata nell'articolo 630 CC, ossia utilizzare il verbo «computare» piuttosto che «imputare» («... gli elementi patrimoniali necessari al suo esercizio sono computati ...»), anche se è vero che gli articoli 633a e 633b riguardano la colazione per imputazione (ma quest'ultimo aspetto può all'occorrenza essere precisato nel messaggio). Ciò consentirebbe per giunta di evitare eventuali confusioni con l'imputazione agli eredi dell'articolo 620 capoverso 1 AP-CC³³⁷.

Nel testo francese, è inoltre possibile evitare la ripetizione della parola «*valeur*» mediante la formulazione «*sont imputés à leur valeur au moment de la libéralité s'il est possible de l'établir*»³³⁸.

6 Ulteriori aspetti da esaminare

Diversi partecipanti alla consultazione hanno proposto di esaminare ulteriori aspetti:

- Per limitare i rischi legati alla trasmissione di imprese si potrebbero prendere in considerazione anche altri elementi (tetto massimo alle porzioni legittime, quote decrescenti in caso di successione particolarmente sostanziosa, *Mejora*)³³⁹.
- Si suggerisce di modificare la legge sulla fusione integrando un nuovo capitolo concernente la successione d'impresa. Tale capitolo potrebbe rinviare alle disposizioni del Codice civile per quanto riguarda i principi successori da rispettare e prevedere alcune regole essenziali in materia di ristrutturazioni, in particolare il requisito dell'atto pubblico per tutti i modi convenzionali di trasmissione. Ciò consentirebbe di integrare la successione d'impresa nel diritto commerciale e di accrescere la certezza del diritto grazie all'intervento di un notaio, il quale dovrà accertare il rispetto del diritto successorio, e grazie alla conservazione degli originali (le scritture private possono perdersi o andare smarrite facilmente)³⁴⁰.
- Sarebbe inoltre opportuno riflettere sull'eventuale necessità di tutelare i dipendenti (ed eventualmente i creditori) nell'ambito di determinate successioni d'impresa³⁴¹.
- Occorrerebbe prevedere la possibilità di nominare un amministratore dell'eredità se insorgono controversie (art. 554 cpv. 1 CC). In caso di contenziosi tra gli eredi può trascorrere molto tempo, in particolare se uno o più eredi chiedono l'attribuzione dell'impresa. Durante una tale fase di incertezza, l'impresa deve poter conservare l'esercizio dei diritti civili. L'articolo 554 capoverso 1 CC andrebbe pertanto completato in modo tale che, in un caso del genere, possa essere ordinata l'amministrazione dell'eredità (perlomeno per quanto concerne l'impresa), su richiesta di un erede o d'ufficio, e nominato un amministratore³⁴².
- Tra il decesso e l'attribuzione dell'impresa passerà molto tempo. Se il defunto è il titolare di un'impresa individuale o esercita una funzione direttiva essenziale per il funzionamento dell'impresa, occorre assicurare la direzione di quest'ultima in questa fase di transizione.

³³⁶ EXPERTsuisse, pag. 6.

³³⁷ UNIGE, pag. 6.

³³⁸ UNIGE, pag. 6.

³³⁹ UZH, pag. 3.

³⁴⁰ NE, pag. 1.

³⁴¹ NE, pag. 2.

³⁴² ZG, pag. 2.

L'avamprogetto tuttavia non prevede nulla al riguardo, il che costituisce una lacuna. L'amministratore dell'eredità non può o non può sempre e comunque assumere tale ruolo, dato che in generale le sue competenze e i suoi compiti non corrispondono a quelli del capo di un'impresa. Una possibile soluzione sarebbe che, su richiesta di un'erede, l'autorità competente possa nominare un rappresentante dell'impresa parallelamente a un eventuale amministratore ufficiale o rappresentante della comunione ereditaria³⁴³.

- La regolamentazione relativa all'esecuzione testamentaria potrebbe essere ampliata, attribuendo all'esecutore testamentario la facoltà di scegliere e nominare un esecutore testamentario supplente, in particolare se l'eredità è cospicua³⁴⁴.
- Siccome il Tribunale federale ha negato al giudice qualsiasi competenza per quanto riguarda l'attribuzione di beni, fatte salve le volontà espresse dal defunto, si potrebbe conferire al giudice una competenza generica di attribuzione, sulla falsariga della competenza attribuitagli dall'AP-CC in materia di imprese³⁴⁵.
- Secondo il diritto vigente, tutte le liberalità fatte dall'ereditando soggette a collazione o riduzione devono essere valutate in base al loro valore al momento del decesso. Le riflessioni condotte in merito alla valorizzazione dell'impresa potrebbero essere estese anche ad altri attivi se non a tutte le liberalità, dal momento che la buona gestione e le buone scelte strategiche fatte dal donatario o, al contrario, le sue cattive scelte o l'assenza di decisioni da parte sua, assumono un'influenza vieppiù preponderante sul valore dei beni donati al momento del decesso³⁴⁶.

7 Accesso ai pareri

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005³⁴⁷ sulla procedura di consultazione sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione nonché, al termine della procedura, i pareri pervenuti e, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, il riassunto dei risultati della consultazione. Questi documenti sono accessibili in forma elettronica sul sito Internet della Confederazione³⁴⁸. Anche tutti i pareri integrali possono essere consultati sul medesimo sito (art. 16 dell'ordinanza del 17 agosto 2005³⁴⁹ sulla consultazione).

³⁴³ FSA, pag. 2.

³⁴⁴ FSA, pag. 3.

³⁴⁵ FSA, pag. 3.

³⁴⁶ FSA, pag. 4.

³⁴⁷ RS 172.061

³⁴⁸ I pareri sono disponibili su: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione.

³⁴⁹ RS 172.061.1

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti / Parteien / Partis politiques

PLR	PLR. I Liberali Radicali FDPAG. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLD. Ils Liberals
PPD	Partito Popolare Democratico PPD Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti Démocrate-Chrétien PDC
PS	Partito Socialista Svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti Socialiste Suisse PS

pvl	Verdi liberali pvl Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl
UDC	Unione Democratica di Centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC

**Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen
/ Organisations intéressées et particuliers**

ANV	Association des Notaires Vaudois
ASM	Associazione svizzera dei magistrati ASM Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM Associaziun svizra dals derschaders ASD
CP	Centre patronal
Economiesuisse	economiesuisse
EIT.swiss	EIT.swiss
EXPERTsuisse	EXPERTsuisse
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Forum PMI	Forum PMI KMU-Forum Forum PME
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati FSA Schweizerischer Anwaltsverband SAV Fédération Suisse des Avocats FSA
FSN	Federazione Svizzera dei Notai FSN Schweizerischer Notarenverband SNV Fédération Suisse des Notaires FSN
GastroSuisse	GastroSuisse
HotellerieSuisse	HotellerieSuisse
JuCH	Giuriste Svizzera Juristinnen Schweiz Femmes Juristes Suisse Giuristas Svizra Women Lawyers Switzerland
pharmaSuisse	Società Svizzera dei Farmacisti Schweizerischer Apothekerverband Société Suisse des Pharmaciens
Relève PME	Relève PME
SFB	Swiss Family Business
SGNV	St. Gallischer Notarenverband
SSIC	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC Schweizerischer Baumeisterverband SBV Société Suisse des Entrepreneurs SSE

suissetec	Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
SVgE	Associazione svizzera contro la caccia all'eredità Schweizerische Vereinigung gegen Erbschleicherei Association suisse contre la captation d'héritage
Treuhand Suisse	Treuhand Suisse
UNIGE	Università di Ginevra
UNIL	Università di Losanna
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM
USS	Unione sindacale svizzera USS Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB Union syndicale suisse USS
UZH	Università di Zurigo
VPAG	Associazione delle società anonime private Vereinigung der Privaten Aktiengesellschaften Association des sociétés anonymes privées The Swiss Association of Privately Held Companies

Rinuncia a esprimere un parere

- Associazione dei Comuni Svizzeri ACS
Schweizerischer Gemeindeverband SGV
Association des Communes Suisses ACS
- Donne protestanti in Svizzera
Evangelische Frauen Schweiz EFS
Femmes protestantes en Suisse FPS
- Società svizzera di diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni
Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht SGHVR
Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances SDRCA
- Unione delle città svizzere UCS
Schweizerischer Städteverband SSV
Union des villes suisses UVS